



Tribunale di Salerno
PRESIDENZA-DIRIGENZA
Via Dalmazia n. 1 – ottavo piano – Palazzina B - 84123 Salerno
Tel. 089/5645287 – 089/5645289
e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

Salerno, 6 .5.2020

DECRETO N. 61 /2020

Oggetto: Adozione di urgenti misure organizzative periodo **dal 12.05.2020 al 31 luglio 2020.**
Emergenza COVID 19

Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo

Richiamati i decreti ed i provvedimenti emessi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, per le parti qui non modificate;

Visto il DL 17 marzo 2020 n.18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;*

Letta la Direttiva DOG pervenuta con nota prot. n. 2304.E del 16.03.2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;*

Letta la Direttiva del Capo Dipartimento prot. n. 53877.U del 19 marzo 2020 in ordine alla *“prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su novità normative, questioni organizzative connesse-aggiornamento linee guida sul personale”;*

Lette le Ordinanze del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 u.s. e del 22 marzo 2020 p.v.;

Letto l'art. 83 del D.L. 18/2020 che ha dettato nuove misure urgenti per contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, disponendo al comma 1 che *“dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”* ed al comma 2 che *“dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* con le sole **eccezioni indicate ai commi 3 e 5 dell'art.83** del medesimo decreto legge, così modificando il termine del 22 marzo 2020 previsto nel D.L. 11/2020 abrogato;

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957;

Letto il D.P.C.M n.23 del 26.4.2020;

Letto il D.L. n. 28 del 30.4.2020;

Letta la Direttiva del Capo Dipartimento del 28.4.2020 in ordine a “aggiornamento per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Letta la Direttiva del Capo Dipartimento del 2.5.2020 in ordine alla “prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus-informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. fase due;

Letta Direttiva del Capo Dipartimento del 2.5.2020 recante “misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase due: acquisti e procedure di igienizzazione locali”;

Preso atto e richiamato il Protocollo del 14.3.2020 condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro;

Preso atto del Protocollo del 3.4.2020 di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” stipulato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazioni le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

Tenuto conto dei progetti di lavoro agile del personale amministrativo tuttora in corso;

Richiamata la nota interna prot. n.546.I del 24.4.2020;

Sentita la Presidenza COA Salerno;

Tenuto conto delle deliberazioni della Conferenza Permanente distrettuale di Salerno in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Vista la nota della Presidenza della Corte di Appello del 15.4.2020, nella quale si riportano gli esiti della conference call del 14.4.2020 con il Ministero, circa la previsione dell'aumento dei presidi di urgenza e la diminuzione del lavoro agile;

Sentita l'Autorità Sanitaria ed osservate per quanto possibile le relative prescrizioni;

compatibile con la gravità attuale del rischio epidemiologico che nel frattempo risulta esteso su scala globale avendo l'OMS dichiarato la pandemia da COVID -19.

Nel circondario del Tribunale, stando alle rilevazioni statistiche alla data del 15 aprile, sui tamponi la situazione sembrerebbe migliorata essendovi stata una rilevante diminuzione del numero dei positivi (80 positivi su 1762 tamponi in Campania nelle ultime 24 ore di cui 5 positivi su 220 tamponi all'ospedale Ruggi di Salerno e nessun positivo su 75 tamponi all'ospedale di Eboli).

Il trend positivo risulta confermato alla data del 1 maggio (15 positivi su 3652 tamponi con 0 positivi su 711 tamponi all'ospedale Ruggi di Salerno).

Si è, inoltre, tenuto conto nella redazione delle presenti direttive del confronto con analoghe esperienze di altri Tribunali simili per dimensioni a quello di Salerno

Si è proceduto, inoltre, dopo aver esaminato la relazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ingegnere Della Monica.

Si è tenuto conto di quanto prescritto dal medico competente dr. Ansalone, e di quanto dal medesimo indicato al datore di lavoro per la gestione dei c.d. "lavoratori fragili".

Si sono riscontrate le osservazioni da parte del rls, sia al dvr, che alla bozza partecipata delle linee guida con note a firma rispettivamente del rappresentante della sicurezza e del medico competente congiuntamente.

Si è favorita, e si favorisce la fruizione dei congedi parentali alle lavoratrici madri.

DISPONGONO

Il lavoro agile per il personale amministrativo del tribunale

I progetti di lavoro agile del personale amministrativo sono prorogati sino a successiva disposizione. Gli stessi dovranno essere ridisegnati dai responsabili, finalizzandoli alla reale produttività raggiungibile, ed alle linee guida adottate.

Le nuove attività di lavoro agile dei conducenti di automezzi individuati dal dirigente, saranno attribuite dal funzionario giudiziario dottoressa Rago, in raccordo con il funzionario giudiziario dottor Rago per tutto il settore penale, in relazione ai giorni di presenza fissati dal coordinatore degli stessi.

Le eventuali nuove attività di lavoro agile degli ausiliari individuati dal dirigente, in relazione ai giorni di presenza funzionali alla ripresa delle udienze e stabiliti ai sensi della nota n. 404.I e seguenti, saranno attribuite dai direttori coordinatori e dai funzionari responsabili.

Nella formulazione dei nuovi progetti, potrà tenersi conto degli obiettivi già delineati per il

piano della performance del Tribunale, e potrà farsi ricorso all'help desk che sarà messo a disposizione dal Ministero.

I nuovi progetti, previa comunicazione dei report già chiesti, dovranno trasmettersi all'ufficio innovazioni tramite la casella pec dedicata.

I presidi

In considerazione delle mutate esigenze dell'ufficio, e pertanto, al fine di garantire l'attività giudiziaria così come di seguito regolamentata dalle linee guida della presidenza, le unità del presidio di cancelleria devono essere ricomposte dai singoli responsabili attraverso un adeguamento del medesimo "rimodulando man mano la proporzione tra giorni di lavoro in presenza e giorni di lavoro da remoto" e tale da consentire la graduale ripresa delle attività collegate alla prevista cessazione della sospensione a far data dall'undici maggio, e per le tre fasi, con cadenza quindicinale.

Il lasso temporale disposto è tale da consentire ai responsabili la dovuta vigilanza sull'andamento dei servizi per prevenire la formazione di arretrati nei servizi essenziali gestiti in presenza, e ordinari attraverso i progetti di lavoro agile.

I singoli responsabili, pertanto, con la medesima cadenza suindicata, saranno tenuti a monitorare la capacità della cancelleria di provvedere agli adempimenti connessi alle tre fasi.

Nell'eventualità che singole articolazioni organizzative siano in sofferenza, a causa di assenze prolungate dei lavoratori ad asse assegnati in via ordinaria, si procederà a integrare i presidi attraverso apporti di altro personale, previa verifica del c.d. distanziamento sociale, ovvero attraverso l'abilitazione del suddetto ai sistemi informativi di settore.

A tal fine, così come previsto dalla direttiva del Capo Dipartimento del 2.5.2020 su richiamata, i responsabili, avvalendosi di dipendenti esperti, anche tra coloro che hanno già fornito contributi alla Scuola di formazione distrettuale di Salerno dovranno elaborare *check list* per il personale, per favorirne la rotazione in un'ottica di formazione dello stesso, e in previsione della formulazione di progetti di lavoro agile nella fase tre.

Altresi, l'ufficio innovazioni procederà a organizzare, con la collaborazione del magrif, podcast interni, previo interpello per acquisire le relative disponibilità del personale più esperto.

I singoli responsabili, dovranno procedere con la dovuta celerità, nella rimodulazione dei presidi, alla preventiva condivisione con tutti i dipendenti delle singole articolazioni organizzative, circa l'adozione di ampia flessibilità in entrata ed in uscita, delle turnazioni, dei moduli lavorativi su cinque/sei giorni, di orario multiperiodale, tenendo conto, in particolare, dei lavoratori pendolari

con uso di mezzi pubblici, in vista anche del piano ferie estivo.

Del ricorso a tali interPELLI interni dovrà darsi assicurazione alla dirigenza amministrativa (segreteria del personale). Sulla base dei piani dettagliati di presenze elaborati secondo le disposizioni indicate, saranno ricomposti i presidi dai responsabili.

I presidi, efficaci sino al 31 luglio, salvo eventuali ulteriori proroghe e/o disposizioni, devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria del personale per la relativa approvazione e per assicurare sia all'interno dell'organizzazione, che all'esterno, la relativa pubblicità.

RILEVANO

La sospensione delle udienze nel precedente periodo cd. di cuscinetto e le altre misure preventive adottate hanno consentito l'adozione delle prime misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dall'Autorità Ministeriale al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per ovviare alla fase di transizione ed al rischio sanitario si è cercato di espandere al massimo il collegamento da remoto non solo attraverso il PCT, ma anche provando ad utilizzare nel settore penale e civile le recenti piattaforme messe a disposizione dal Ministero stipulando a livello locale 5 protocolli d'intesa, due per il settore penale e due per il settore civile, **oltre un quinto protocollo per gli uffici del Giudice di pace.**

Ciò in quanto il perdurare del rischio epidemiologico nonostante il miglioramento vanifica la concreta possibilità di attuare direttive funzionali ad ampliare oltre lo stretto necessario la trattazione del numero dei processi in udienza, scontrandosi la piena ripresa dell'attività giudiziaria con il pericolo del "rebound".

Un qualsiasi ampliamento aumenta comunque l'esposizione a rischio, pur con tutte le cautele adottate, sia del personale amministrativo, che giudiziario, che dei tecnici, dei difensori, delle parti, dei testi e del pubblico.

Di conseguenza sono state, in linea di principio, respinte le proposte tendenti ad ampliare eccessivamente il numero di processi da svolgere nelle forme tradizionali. Sono state accolte altre proposte migliorative, ma si è preferito, comunque, seguire la strada della prudenza (anche in considerazione della breve durata della seconda fase) utilizzando moduli organizzativi compatibili con l'attualità del pericolo di contagio che rimane alto pur essendo i dati statistici in costante miglioramento.

Va di contro evidenziato che la situazione dal punto di vista amministrativo si è ulteriormente aggravata in quanto le norme restrittive imposte con presidi a rotazione e lavoro agile sin qui adottate sono state praticate con risultati che non hanno evitato il formarsi di arretrato nel periodo del cd. cuscinetto in ragione dell'assenza di un collegamento a distanza con il PCT essendo chiuso e protetto il sistema RUG ed essendo rimasta inalterata la posizione di chiusura del Ministero.

Di questo dato di realtà occorre, dunque, tener conto nell'elaborazione di linee guida organizzative vincolanti che sono state adottate con metodo partecipato, venendo in gran parte condivise le indicazioni che sono venute da tutti i soggetti con i quali si è interloquito: dai Giudici al personale amministrativo, alle RSA, agli avvocati alla Autorità sanitaria ed ai tecnici che chiedono di limitare al minimo la ripresa dell'attività ordinaria.

Si procederà, pertanto, ad una stesura per singoli capitoli dovendo valutarsi le direttive in relazione alle diverse esigenze degli uffici e dei singoli settori dopo aver tenuto conto delle condizioni strutturali delle aule e **dell'esigenza prevalente di tutelare il profilo sanitario.**

1) Misure organizzative di prevenzione igienica ed interlocuzione con Autorità Sanitaria

Si fa rinvio ai precedenti decreti emessi nel periodo di cuscinetto con i quali è stata data attuazione al decalogo imposto dai Ministeri della Salute e della Giustizia.

All'uopo si evidenzia quanto segue:

- Non sono stati sin qui segnalati casi sospetti di contagio o di isolamento fiduciario;
- Sono stati operati gli acquisti di prodotti igienizzanti;
- Sono stati collocati agli ingressi del palazzo dispenser con gel disinfettanti **che verranno estesi anche ai piani vicino gli ascensori e nelle aule di udienza;**
- Le operazioni di pulizia delle mani agli utenti in ingresso viene effettuata regolarmente **attraverso la collaborazione di personale infermieristico che verrà messo a disposizione dalla croce rossa,** ovvero, in mancanza, sotto il controllo del personale di vigilanza;
- **E' inoltre nelle more intervenuto il DPCM 26.4.2020 che all'art. 3 ha imposto per l'ingresso negli uffici pubblici l'uso dei presidi DPI (mascherine e guanti) con la conseguenza che, in assenza, non potrà esser consentito l'accesso al Palazzo di giustizia da parte del personale di vigilanza.**
- Sono stati, altresì, collocati i gel nei pressi del badge pal. A ;

- Si è proceduto, periodicamente, alla sanificazione degli ambienti e dell'impianto di condizionamento con relativa certificazione dell'avvenuto intervento;
- E' stata, altresì, disposta la sanificazione periodica delle auto di servizio;
- E' stato vietato l'ingresso dal piano garage per evitare di oltrepassare i controlli e le operazioni di disinfezione delle mani;
- Sono state collocate barriere in alcuni uffici al fine di consentire il rispetto del distanziamento sociale;
- E' stato, inoltre, previsto l'acquisto di protezioni in Plexiglass che verranno collocate in modo tale da proteggere le postazioni amministrative maggiormente esposte a rischi;
- Sono stati resi disponibili guanti di protezione;
- Si è disciplinato l'uso degli ascensori vietando l'ingresso per più due persone alla volta in quelli **più grandi e di una sola persona nei restanti più piccoli** apponendo i relativi cartelli per garantire il distanziamento minimo di prevenzione;
- Sono stati apposti, inoltre, tutti **gli altri** cartelli informativi seguendo le indicazioni del responsabile della sicurezza;
- Sono state messe a disposizione dei Giudici e del personale amministrativo (nei limiti delle scarse disponibilità) i presidi DPI al fine di consentirne l'utilizzo, **oggi divenuto obbligatorio con il DPCM del 26 aprile 2020**;
- E' stato sentito il Medico del Tribunale **per le visite al personale** e tutti gli interventi di sua competenza;
- E' stato previsto acquisto di due termometri ad infrarossi per la misura a distanza della temperatura corporea all'ingresso degli utenti;

L'Autorità Sanitaria regionale competente ha con nota del 23.4.2020 dato riscontro ai solleciti di quest'ufficio evadendo i punti specifici richiesti indicando alcune ulteriori misure preventive.

In particolare:

1) Quanto agli **ascensori** è stato ribadito quanto già disposto limitando a due persone l'uso contemporaneo delle ascensori più grandi. Più precisamente si è precisato l'obbligo di distanziamento minimo di un metro con posizionamento delle persone agli opposti angoli. Va all'uopo precisato che la profondità degli ascensori è di m. 2 circa e consente la presenza di non più di 2 persone la volta.

All'esterno verranno posizionati i ss. **cartelli**:

- che sconsigliano l'uso dell'ascensore, salvo esigenze specifiche di mobilità, per i primi due

piani;

- che impongano agli utenti prima di accedervi il lavaggio delle mani con il gel sanificante distribuito nelle immediate vicinanze, ovvero dei guanti, oltre che l'effettivo uso della mascherina;

Non è stato, invece, possibile in assenza di autorizzazione del Ministero in ragione dei costi garantire la disinfezione supplementare richiesta delle parti che entrano in contatto con le mani (pulsanteria) alla quale si è inteso ovviare proprio con le misure preventive prima indicate. L'imposizione all'ingresso delle protezioni dpi e la disponibilità di disinfettante sui piani di cui è fatto obbligo di utilizzo dovrebbe essere idoneo ad elidere il pericolo in attesa della stipula da parte della Conferenza Permanente di eventuale nuovo contratto con l'impresa di pulizia comprendente la disinfezione supplementare **ove autorizzato dal Ministero**.

2) Verrà garantito con termometri a distanza, ove fosse necessario, la misurazione della temperatura corporea con l'utilizzo dell'eventuale personale della croce rossa messo a disposizione del Tribunale; Agli utenti con stato febbrile superiore a 37,5 gradi non sarà garantito l'accesso.

3) In conformità della prescrizioni sono state individuate le aule di udienza destinate alla trattazione delle cause in forma tradizionale in quelle site al piano terra o nei piano bassi. I giudici prenoteranno l'aula prima della fissazione dell'udienza rivolgendosi al Presidente di sezione coordinatore del settore civile, dr. Rosa Sergio e/o al Direttore dott.ssa Carla Autori. Le udienze in forma tradizionale del settore penale saranno tenute analogamente nelle aule al p.t. ed i Giudici prenoteranno l'aula prima della fissazione dell'udienza rivolgendosi al Presidente di sezione e coordinatore del settore penale dott.ssa Lucia Casale e/o al Funzionario giudiziario dott.ssa Annamaria Rago. Quanto alle Corti di Assise l'ampiezza delle aule disponibili consente al Presidente di schierare la Corte in modo tale da consentire il necessario distanziamento. In caso contrario potrà prenotarsi la trattazione alle aule bunker della struttura di Fuorni.

4) E' Stato richiesto alla Direzione Sanitaria della Regione Campania **dal Presidente della Corte** l'inserimento di magistrati e personale amministrativo tra le categoria da sottoporre su base volontaria ai **tamponi e/o** test sierologici per l'individuazione del Covid 19.

5) I processi dovranno essere trattati ad orario fisso, a porte chiuse valutando il numero massimo di soggetti che necessariamente dovranno essere presenti nello stesso istante in aula considerando una superficie minima di 2 mq per persona e nel rispetto del parametro del cubo d'aria (che rappresenta la quantità di aria necessaria affinché non si determini nello spazio di un'ora, un aumento della concentrazione dell'anidride carbonica (CO2) sino ad un tasso superiore all'1/00 tenendo presente che ogni individuo adulto emette in un'ora dai 22 ai 25 litri di CO2 . Il fabbisogno di m/c da assicurare ogni ora ad un individuo adulto impiegato in attività lavorativa non pesante

mediante sistema di areazione diretta o indiretta deve ritenersi uguale a 30/35 mc, al fine di evitare contaminazioni, sia di natura chimica, che microbiologica dell'aria in ambienti confinanti.

6) Tra un processo e l'altro verrà garantita una pausa non inferiore a 15 minuti per consentire il ricambio d'aria, diretta ove possibile, o indiretta, nonché per garantire operazioni di disinfezione delle superfici degli arredi e delle apparecchiature che sono venute in contatto con le mani da parte di personale specializzato; Nelle more l'utilizzo di presidi e la disponibilità di gel disinfettante e carta nelle postazioni di udienza, al fine di consentire, prima dell'assunzione dell'atto, la disinfezione dei microfoni a cura dell'interessato, sotto la concreta vigilanza del Presidente o del Giudice garantirà adeguata tutela atta a prevenire pericolo di contagio.

7) Sono stati riorganizzati con la collaborazione del responsabile della sicurezza ing. Della Monica tutti gli accessi/varchi/uscite e gli spazi comuni attraverso la creazione di percorsi in salita e discesa differenziati con una rivisitazione del layout in modo da non creare assembramenti e per il rispettare il distanziamento anche mediante cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale.

8) Tutti i soggetti presenti in udienza dovranno indossare presidi DPI e sarà onere del Presidente o del Giudice precedente garantire il concreto rispetto della misura.

2) Analisi di valutazione del rischio dell'ingegnere Della Monica

E' stato depositato, su richiesta della Presidenza il documento di valutazione del rischio analizzando le cause di pericolo legate ad ambiente, attività lavorativa con valutazioni di criticità ed individuazione delle misure di protezione individuale (DPI).

A queste indicazioni si è inteso conformarsi, sia in sede di prevenzione generale, sia limitando al minimo il personale in servizio necessario per il funzionamento dell'ufficio, attraverso un presidio con turni a rotazione ed ampio ricorso allo smart working.

Compete al datore di lavoro pur nel rispetto delle norme di prevenzione definire lo scenario in cui si trova attualmente l'azienda al variare delle condizioni di rischio epidemiologico.

La proroga del cd. cuscinetto avendo il Governo dichiarato tutto il paese sostanzialmente zona rossa determina che tutte le Amministrazioni pubbliche si trovino in Campania in uno stadio qualificabile tra il 3 (elevata probabilità di diffusione del contagio) ed il 4 (probabilità molto elevata). Pur essendo migliorata la situazione siamo sempre in una situazione ad alto rischio di diffusione soprattutto dopo l'apertura dal 4 maggio e tanto giustifica la proroga del regime di sospensione obbligatoria delle udienze, salvo urgenze e degli accessi sino al 11 maggio secondo il

modello dello sportello virtuale, il che esclude che possano adottarsi linee guida espansive nella fase del secondo cuscinetto la cui funzione sarà quella di preparare la fase due sempre che la situazione sanitaria alla data del 12 maggio consenta una effettiva ripresa dell'attività giudiziaria con essa compatibile.

Allo stato, dunque, l'unico spazio di ripresa riguarda sostanzialmente il lavoro a distanza che limita l'esposizione a rischio di contagio al minimo **possibile** comportando un costo relativo sopportabile in termini di aumento dei presidi per fronteggiare e gestire gli adempimenti delle cd. urgenze assolute e relative, **oltre ciò che è necessario per** dare impulso alla cd. trattazione scritta o da remoto nel processo civile e penale nei limiti ridisegnati dal Legislatore del 30 aprile.

In conformità con quanto stabilito nella relazione del responsabile per la sicurezza sono state date a tutti i lavoratori:

- Le informazioni sul rischio con affissione dei cartelli del decalogo ministeriale e le istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani;
 - Sono stati limitati e controllati gli accessi esterni ed interni anche mediante compilazione di fogli o registri utili per ricostruire la movimentazione (cd. tracciamento);
 - E' stata garantita la protezione preventiva dei lavoratori appartenenti per età e condizioni di salute alle cd. fasce sensibili, **sensibilizzando sul punto specifico il medico del Tribunale dovendosi agire solo dietro segnalazione;**
 - Sono stati messi a disposizione, a richiesta del personale, guanti mono uso, mascherine e gel disinfettanti;
 - Sono stati collocati dispenser di igienizzante alcolico per il lavaggio delle mani agli ingressi **e nei piani in prossimità degli ascensori e nelle aule di udienza** con relativi cartelli;
 - È stata limitata al minimo indispensabile l'attività di front office con utenti esterni con predisposizione di barriere atte a garantire il distanziamento con riserva di valutare la possibilità di spostamento del **luogo della ricezione centralizzandoli in ambienti più ampi sempre che possa evitarsi il pericolo di sovraffollamento;**
 - Sono stati predisposti cestini dedicati per la raccolta dei fazzoletti usa e getta da smaltirsi come rifiuti biologici e da collocare anche nelle vicinanze delle aule di udienza;
 - Sono state sospese le attività che prevedono assembramenti o aggregazioni in luoghi chiusi o all'aperto;
 - Sono state adottate modalità di Smart working;
- Sono state, altresì, disposte misure migliorative strutturali garantendo:
- l'acquisto di pannelli in plexiglass utilizzando nelle more le transenne o misure

analoghe;

- dettando misure organizzative e comportamentali;
- sospendendo congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali effettuati ora con gli

strumenti informatici;

- sanificazione impianto di condizionamento ed auto di servizio;
- acquisto di ulteriori presidi dpi;
- incentivazione ferie e congedi per il personale dipendente;
- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;

Vengono ulteriormente informati i lavoratori e chiunque faccia ingresso nelle Sedi

Giudiziarie dei seguenti obblighi:

- 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- 2) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nelle suddette sedi e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- 3) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso ai locali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole igieniche delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- 4) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- 5) la preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID -19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23.2.2020, art. 1, lett. h) e i).

Possono adottarsi le precauzioni indicate nel punto 2, paragrafo primo del protocollo del 14 marzo richiamato in premessa, così come integrato in data 24 aprile.

I magistrati, i giudici onorari in servizio, ed il personale amministrativo presente nei presidi devono utilizzare per tutto l'orario di lavoro il dispositivo individuale di lavoro in dotazione, che verrà fornito dall'ufficio economato delle rispettive sedi.

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel

rispetto delle indicazioni fornite con i provvedimenti già adottati.

E' vietato intrattenersi nei corridoi.

E' obbligatorio il c.d. distanziamento sociale.

I fornitori esterni, per le necessarie attività di approntamento di carico e scarico, devono attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze, sono a carico dell'appaltatore gli obblighi di informazione e di rispetto delle disposizioni di legge.

Infine sono stati elaborati i percorsi all'esterno, all'interno del palazzo e nelle scale per garantire il necessario distanziamento ed è stato sensibilizzato il P.G. tramite la Conferenza permanente, perché vengano rafforzati i controlli all'ingresso della cittadella giudiziaria e degli uffici del Giudice di pace.

3) Misure organizzative adottate per consentire il lavoro da remoto o telematico dei Giudici

Nel periodo del cuscinetto si è provveduto a stipulare quattro protocolli d'intesa che prevedono l'uso dell'applicativo Teams per lo svolgimento a distanza delle udienze.

Due protocolli per il settore penale (udienze convalida arresto e fermo e rito direttissimo, interrogatorio GIP ex art. 294 c.p.p. e protocollo riesame); due per il civile, uno per l'utilizzo tramite PCT dell'udienza a trattazione scritta (art. 83 comma 7 lett. H) e l'altro mediante remoto (art. 83 co. 7 lett. F).

Gli stessi sono stati prorogati sino all'11 maggio e saranno in uso sino al 31 luglio.

Nell'attuale gravissima contingenza sanitaria e conformemente alle linee guida del CSM già richiamate deve considerarsi il lavoro da remoto la modalità organizzativa prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salvo il caso dell'assoluta impossibilità tecnica.

Non appare possibile, allo stato, incrementare lo svolgimento delle udienze in forma tradizionale anche con prosecuzione in orari pomeridiani e serali, come pure richiesto successivamente dal COA di Salerno, perché a tale scelta conseguirebbe un aumento del rischio di contagio, pur con tutte le precauzioni adottate, oltre che conseguenti problematiche di lavoro straordinario incompatibili con lo svolgimento del presidio ridotto.

Ne conseguono le seguenti prima linee organizzative generali:

Settore Civile

- I Giudici civili dovranno procedere alla trattazione scritta delle udienze anche riguardanti attività non dichiarata urgente ex art. 2 cpv. lett. H dl 18/2020, da remoto, entro il limite

massimo di 15 fascicoli e dovranno farlo per tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.

- Dovranno, inoltre, ugualmente procedere, mediante collegamento da remoto tramite applicativo Teams, nei casi e secondo le modalità procedurali previste dalla legge, allo svolgimento di tutte le udienze anche non urgenti che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (art. 83 co. 7 lett. F) quando il tetto dei 15 processi ad udienza non venga raggiunto dando priorità alle cause di più risalente iscrizione sul ruolo, ovvero ai processi ritenuti di natura prioritaria.

- L'applicativo Teams è, superata la fase del rodaggio, di agevole utilizzazione seguendo le istruzioni ed i tutorial che sono stati trasmessi. Laddove fosse necessario i Giudici potranno servirsi della collaborazione del Rid e del Magrif del Tribunale, oltre dei tecnici CISIA.

- Dovranno utilizzare i modelli di trattazione scritta e da remoto di cui i protocolli centrali e locali stipulati rispettivamente dal CSM e CNF e dal Tribunale con la Presidenza Coa.

Settore Penale

I giudici dovranno celebrare:

- Tutti i processi a trattazione urgente assoluta già previsti dall'art. 83 d.l. 18/20 come da precedenti direttive. Quanto alle udienze penali di convalida di arresto o fermo, giudizio per direttissima, o nel caso di incidente probatorio previa dichiarazione di urgenza (art. 2 co. 3 dl 11/2020) appare ugualmente già utilizzabile l'indicato applicativo Teams mediante collegamento da remoto adeguandosi ai protocolli d'intesa nazionale e locale stipulati e, ove non sia possibile, potranno procedere in videoconferenza;

- **Rimarrà operativo il protocollo del Riesame con contraddittorio cartolare già prorogato al 30 giugno da intendersi ora vigente sino al 31 luglio;**

- Tutti i processi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare i cui termini massimi di fase scadranno entro 11.11.2020 (art. 36 cpv. dl 23/2000);

- Tutti i processi cd. ad urgenza relativa nei confronti di imputati sottoposti a misure cautelari, custodiali e non, indipendentemente dalla scadenza dei termini di custodia cautelare entro il limite massimo di 4 ad udienza celebrata in videoconferenza a porte chiuse ad orari all'interno di fasce;

- Laddove il tetto di 4 processi ad udienza non venga raggiunto con i processi sopra indicati i Giudici potranno celebrare gli altri processi ad urgenza relativa nei cf. di imputati liberi.

Sono da ritenere in tal senso prioritari e dovranno essere trattati in ordine di importanza e

seguendo il criterio cronologico del carattere risalente nel tempo dell'iscrizione, nell'ambito della medesima categoria:

- a) **i processi per i quali deve procedersi alla sola discussione;**
- b) **i processi definibili con riti alternativi;**
- c) **i processi di cui all'art. 132 bis disp. Att. C.p.p. (priorità legali) e quelli qualificati tali in forza delle tabelle vigenti (priorità convenzionali), ivi compresi quelli la cui durata è da considerarsi irragionevole in quanto prossima al limite triennale.**

I processi sub a) e b) alla stregua dell'art 12 bis d.l.28/2020 dovranno essere trattati di regola in forma tradizionale, ovvero anche da remoto, ma solo su accordo delle parti che dovranno comunicare per iscritto l'opzione per il remoto entro 7 gg. antecedenti alla trattazione a mezzo pec all'indirizzo dell'ufficio in cui esercita le funzioni il Giudice al fine di consentire la calendarizzazione.

Gli stessi, ove trattati nella forma tradizionale dovranno essere celebrati entro il tetto massimo di 4 nell'ultima fascia oraria.

Laddove si opti per il remoto i processi potranno essere trattati in aggiunta ai quattro.

LINEE GUIDA GENERALI ex art. 83 co. 7 lett. D) d.l. 18/20

SETTORE CIVILE

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 - ferma restando l'autonomia decisionale del Giudice con riferimento all'individuazione specifica dei procedimenti, alla valutazione, sia delle richieste motivate di rinvio, che delle istanze di modifica della modalità di trattazione (telematica, da remoto o fisica) nonché alla gestione dell'udienza - i processi saranno trattati di regola con le modalità speciali previste dall'art. 83, 7° co. lett. f ed h) d.l. n. 18/2020.

Le residuali udienze fisiche del settore civile saranno tenute di regola nelle aule al primo ed al terzo piano della palazzina B.

Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo con tempestività alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Potrà essere opportuno anticipare le precisazioni delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione.

PROCEDIMENTI DA TRATTARE

Potranno essere trattati

1. i procedimenti cautelari compresi i reclami, i procedimenti di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. e tutti i procedimenti urgenti o indifferibili;
2. i procedimenti nei quali sono proposte istanze interinali o cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data fissata per la prima udienza quali ad es. concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649 c.p.c.) , sospensione della sentenza (art. 283 c.p.c.), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione;
3. udienze di prima comparizione delle parti, nei procedimenti contenziosi ed in quelli collegiali di volontaria giurisdizione, nonché in quelli a cognizione sommaria e sempre che nei predetti procedimenti tutte le parti siano già costituite o il contraddittorio tra tutte le parti sia già stato regolarmente instaurato alla data del 12 maggio 2020;
4. udienze destinate all'ammissione dei mezzi di prova, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., sempre che l'ultimo termine sia scaduto prima del 9 marzo 2020;
5. udienze di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 e 281 quinquies c.p.c., alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed in genere udienze destinate alla decisione dei procedimenti con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.;
6. udienze per il conferimento di incarico al CTU (sempre che per la tipologia di controversia non ci sia difficoltà alla trattazione scritta atteso che il mandato con la formula del giuramento può essere inserito nel fascicolo telematico cui ha accesso il CTU nominato il quale potrà prestare il giuramento in forma telematica);
7. udienze di eventuale trattazione all'esito del deposito della CTU e/o per chiarimenti al CTU;
8. udienze dei riti speciali (con particolare riferimento ai settori famiglia, fallimentare ed esecuzione) come indicato nelle parti riguardante le singole sezioni.

MODALITÀ DI TRATTAZIONE SCRITTA DELLE UDIENZE

La modalità di trattazione telematica prevista dall'**art 83, 7° co. lett. h) d.l. n. 18/2020** è stata indicata come del tutto preferenziale da tutte e tre le sezioni del settore civile perché consente, di regola, di sostituire nel periodo emergenziale la trattazione orale con la **trattazione scritta** per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La trattazione dovrà essere effettuata, **per le seguenti tipologie di udienza** tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:

- a. *Prima udienza di trattazione* ai sensi dell'art. 183 cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
- b. *Udienza per le decisioni istruttorie* ex art. 183, 7° co cpc;
- c. *Udienza di precisazione delle conclusioni*;
- d. *Udienza per la discussione finale* nei procedimenti ex art. 420 cpc;
- e. *Prima udienza* nel proc. ex art 702 bis cpc;
- f. *Udienza di comparizione nei procedimenti camerale – compresi quelli presidenziali e collegiali –, sommari e cautelari*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;
- g. *Udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione* ex art. 116 l.f.;
- h. *Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari*;
- i. *Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace*; nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l'udienza.

Con riferimento alla **prima udienza di trattazione nel processo ordinario di cognizione**:

- 1) **Se la parte convenuta non si costituisce in giudizio** entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il giudice, previa verifica della regolarità della notificazione e del rispetto dei termini a comparire del 163 bis c.p.c. tra la notifica e il giorno dell'udienza (considerata la sospensione dei termini dal 9.3. all'11.5), **dichiarerà la contumacia e assumerà i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio**".
- 2) **nel caso di costituzione del convenuto a giudizio già avvenuta**, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria).
- 3) Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerale, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno

successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.

4) In tutti i processi sia di cognizione che di esecuzione trattati ai sensi dell'art 83 , 7° co. lett. h) d.l. n. 18/2020 il Giudice potrà abilitare le parti al deposito congiunto di una unica nota scritta firmata digitalmente da entrambe le parti; in caso; "...in caso di abilitazione, le parti potranno, a loro volta, decidere se effettuare il deposito congiuntamente ovvero disgiuntamente".

5) Nel **processo del lavoro**, terminata l'istruttoria, il giudice fisserà la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni e eventuali repliche (ad es. 10 e 5 giorni prima); il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct.

6) Per i giudizi in corso, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta assegnando termini per note/conclusioni e repliche anche inferiori ai 15 giorni previsti dal protocollo locale vigente per il solo periodo tra il 12 maggio ed il 27 maggio onde poter consentire la celebrazione delle udienze; i giudici istruttori sono tuttavia invitati a programmare le cause fino al **31 luglio** in modo da comunicare ai difensori la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e l'assegnazione dei termini per lo scambio di note:

7) Salvo quanto previsto al punto 7, **negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul Sicid** indicando la successiva attività e, a deposito delle note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti.

8) **Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni** – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 cpc, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fisserà udienza di comparizione per data successiva al **31 luglio 2020** da tenere nelle forme tradizionali.

9) **Laddove i verbali di udienza non siano stati redatti in forma telematica e non siano consultabili in remoto, se gli stessi, necessari per la trattazione, siano nella disponibilità delle parti, potranno essere depositati, con il consenso di entrambe, con le regole del pct nelle note scritte; in caso contrario, sarà onere delle parti segnalare la mancanza dei verbali e la loro necessità, tempestivamente, preferibilmente nelle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"**.

In questa ipotesi il Giudice, verificata la mancanza del verbale e la sua necessità, dovrà rinviare il processo a data successiva al 31 luglio.

Si raccomanda, in questi evenienze, per evitare possibili differimenti l'opportunità della presenza del Giudice in aula, al quale la Cancelleria avrà cura di consegnare il fascicolo d'ufficio contenente le produzioni di parte, così da risolvere ogni problema in termini di acquisizione dei verbali, di atti e documenti di parte mediante scansione e allegazione telematica.

MODALITÀ DI TRATTAZIONE DA REMOTO DELLE UDIENZE

Quanto alla possibilità prevista dall'art 83 co. 7 lett. f) d.l. n. 18/2020 di disporre la **trattazione in videoconferenza** delle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori **ed alla presenza del Giudice nell'aula di udienza** si rileva quanto segue:

- 1) **Questa opzione potrà** essere disposta **per tutte le udienze** in cui:
 - a) Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori.
 - b) Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente.
 - c) Deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 31 maggio 2020; Deve espletarsi un tentativo di conciliazione.
- 2) Per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento Dgsia, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. Dgsia nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020.
- 3) A tal fine sono stati messi a disposizione degli utenti i tutorial per il giudice e per l'avvocato, i protocolli stipulati da CSM- CNF- DGSIA; e potranno essere utilizzati i moduli elaborati dal CSM come riadattati dai GIUDICI per la trattazione a distanza.
- 4) Per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza, gli avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell'ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.
- 5) **L'udienza si svolge secondo le modalità indicate all'art. 83 co.7 lett f) dl n. 18/2020;**
- 6) Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare l'udienza in videoconferenza:
 1. per il giuramento del ctu sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per atp
 2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;

3. per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice.

7) Qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in pct (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei ctu), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno "giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno", firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.

8) Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione, **i giudici civili predisporranno i modelli di provvedimenti e verbali** per le attività descritte ai punti precedenti, **utilizzando come base i moduli già elaborati dal CSM e condivisi con il CNF;**

UDIENZE TRADIZIONALI

Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, **potrà in casi residuali disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali**, purché siano in concreto assicurate modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria,

In particolare:

- a. Le residuali udienze fisiche del settore civile saranno, tendenzialmente, tenute nelle tre aule del piano terra, ovvero al primo ed al terzo piano;
- b. i giudici prenoteranno l'aula prima della motivata fissazione dell'udienza tradizionale rivolgendosi al Presidente di Sezione coordinatore del settore civile, Dr. Rosa Sergio, e/o al Direttore coordinatore del settore civile, Dr.ssa Carla Autuori (in raccordo con direttori e funzionari);
- c. Le udienze dovranno essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro fascicolo adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire un accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza;
- d. Le udienze già fissate, dovendosi prediligere la trattazione o telematica o da remoto, devono essere riorganizzate come disposto sub a) tenendo conto dei casi nei quali la parte resistente può partecipare personalmente;
- e. L'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo pct;

- f. Il Ruolo di udienza delle udienze fisiche con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione e pubblicato tempestivamente almeno 2 gg. prima sul sito web del Tribunale;
- g. Il numero dei processi da trattare nelle forme tradizionali fissati per ogni udienza dovrà essere limitato ad un massimo di 3 e dovrà tener conto del numero degli altri processi da trattare obbligatoriamente perché urgenti ex art. 83 co. 3 , ovvero in forma telematica obbligatoria di cui alla lett. H.
- h. Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti e sussista rischio sanitario legato al sovraffollamento l'udienza dovrà essere fissata o rinviata ad epoca successiva al **31 luglio 2020**.

PROVE

Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 31 luglio 2020, salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis cpc), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.

Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in pct (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.

Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi **i criteri di priorità** fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.

SETTORE PENALE

Giova premettere che anche le presenti linee guida sono state elaborate con procedura partecipata tenendo conto delle concordi indicazioni provenienti dai Presidenti di sezione e dai giudici del settore e dall'avvocatura (COA e Camera Penale) che hanno chiesto di limitare la ripresa dell'attività giudiziaria ai soli processi con imputati sottoposti a misura cautelare con l'adozione di tutte le cautele del caso.

Si è proceduto, altresì, ad esaminare i singoli ruoli delle udienze monocratiche e collegiali che hanno consentito di accertare un limitato numero complessivo di processi con imputati sottoposti a misura anche al fine di sottoporre le direttive al vaglio del Direttore coordinatore allo scopo di formare un presidio adeguato per le relative incombenze.

Tanto premesso si ritiene che nella fase due dovranno trattarsi **sempre, senza la possibilità di imporle il differimento**, tutti i processi ad **“urgenza assoluta” o relativa entro il limite di 4 processi**.

Di conseguenza:

1) Verranno celebrate regolarmente le udienze di **convalida dell'arresto** in flagranza, anche in sede di **rito direttissimo**, di **fermo** di indiziato di delitto o di arresto provvisorio ai fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera.

2) Al fine di prevenire il pericolo di contagio l'udienza di convalida ed il conseguente rito direttissimo dovrà, tendenzialmente, avvenire mediante collegamento in remoto in videoconferenza, ovvero con applicativo TEAMS secondo le specifiche di cui al separato protocollo d'intesa già approvato **preferibilmente con presenza del difensore nello stesso luogo del proprio assistito**. E' data facoltà alle parti di scegliere in via alternativa la celebrazione del processo in aula di udienza in caso di difficoltà o di cattivo funzionamento del collegamento in rete, ovvero dell'applicativo in remoto.

Pertanto, il Tribunale (e il Cancelliere) dovranno sempre garantire la loro presenza in aula di udienza; l'arrestato dovrà essere in questo caso direttamente presentato in aula con l'adozione delle cautele sanitarie e dei presidi atti a prevenire il pericolo di contagio, onde consentire al difensore di esercitare pienamente il suo mandato in caso di necessità.

3) Andranno ugualmente obbligatoriamente trattati i processi con imputati in stato di custodia cautelare o nei cui confronti sono state applicate misure di sicurezza detentive, i cui termini massimi di fase ex art. 304 co. 6 c.p.p. verranno a scadere entro il 11.11.2020.

4) Verranno, altresì, celebrate dal 12 maggio 2020 **tutte le udienze dei cd. processi monocratici o collegiali ad urgenza cd. relativa nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare di qualsiasi tipo**, custodiale e non, senza che sia più necessaria la richiesta di trattazione dell'imputato e/o del suo difensore, ferma restando la possibilità del Giudice di vagliare istanze di rinvio giustificate provenienti dall'imputato o dal suo difensore;

5) Questi processi dovranno essere regolarmente fissati e trattati **entro il numero massimo di 4 ad udienza** che dovrà essere celebrata a porte chiuse, con orari predefiniti e

comunicati oltre che pubblicizzati sul sito web del Tribunale garantendo il distanziamento sociale ed eventuali presidi con tutte le misure necessarie ad evitare il sovraffollamento;

6) Nel caso di più processi nei confronti di imputati liberi rientranti tra quelli prioritari, dovrà darsi precedenza nella scelta nell'ordine:

- a quelli per i quali era prevista udienza di discussione;

- a quelli più risalenti nel tempo, secondo il numero di iscrizione R.G.T., sempre che non sia previsto un numero di parti o di testi incompatibile con le esigenze sanitarie.

7) I processi con più di 10 imputati sottoposti a misura cautelare ivi compresi quelli davanti al GUP dovranno essere celebrati in aula bunker;

8) **Non dovranno, invece, essere trattati, sino a nuova disposizione, i processi monocratici davanti ai GOP che andranno rinviati d'ufficio fuori udienza entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Ciò in quanto i relativi ruoli GOP sono estremamente carichi (30/40 processi) e le udienze si dovrebbero svolgere solo con presenza fisica ed in aule con spazi particolarmente critici e ad elevato rischio sanitario. Inoltre il grande numero di udienze che gli stessi dovrebbero celebrare (112 complessivamente dal 12 maggio al 30 giugno secondo il prospetto pervenuto) richiederebbero un carico eccessivo per il personale amministrativo incompatibile con le attuali risorse gestibili nel presidio;**

9) Non si ritiene possibile nell'attuale contingenza sanitaria la trattazione di ulteriori processi monocratici o collegiali, **salvo che sussistano situazioni di particolare urgenza che sono individuabili per i soli processi di natura prioritaria in base all'art 132 bis disp. att. C.p.p. o secondo previsioni tabellari vigenti, ovvero per tutti i processi che si trovino nella fase della discussione, anche da remoto su accordo delle parti, ovvero i processi in cui esista un pericolo di dispersione della prova e limitatamente alla sola raccolta della stessa, valutazioni rimesse al Giudice procedente, d'ufficio, ovvero su prospettazione dalle parti pur sempre entro il tetto massimo di 4 processi per udienza;**

10) Dovranno essere celebrate, dunque, tutte le udienze dei processi nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare internati per quella causa, ivi incluse le udienze di riesame avverso misure cautelari personali e reali secondo il protocollo vigente già prorogato al 30 giugno da intendersi ora ulteriormente prorogato al 31 luglio come specificato nella parte dedicata alle linee guida per riesame e misure di prevenzione;

11) Saranno trattati sino al 31 luglio, su richiesta dell'imputato o del suo difensore o del PM, contestualmente alla proposizione del gravame, tutti gli appelli personali e reali come da

protocollo d'intesa come specificato nella parte dedicata alle linee guida per riesame e misure di prevenzione;

12) Saranno ugualmente trattati i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte alla misura; qualora sia stata disposta la confisca di prevenzione sottoposta al termine ex artt. 24 e 27 d.lgs. 159/2011 separatamente dalla misura di prevenzione, il terzo intestatario sarà analogicamente considerato nella medesima posizione del proposto come specificato nella parte dedicata alle linee guida per riesame e misure di prevenzione;

13) I processi, già fissati in udienza nei confronti di imputati non sottoposti a custodia cautelare saranno rinviati fuori udienza a data successiva al 31 luglio, **ma non successiva al 31 dicembre 2020 compatibilmente con le esigenze del ruolo**, già nella fase del cuscinetto, onerando la Cancelleria di dare comunicazione del rinvio per l'imputato al suo difensore di fiducia;

14) Dovrà provvedersi, inoltre, con tempestività a far data dal 15 aprile sino al 31 Luglio 2020 al deposito dei decreti di liquidazioni dei compensi degli avvocati e dei consulenti tenuto conto della gravità della situazione economica delle libere professioni a seguito della crisi epidemiologica.

Le cancellerie del settore penale comunicheranno al COA gli elenchi dei processi rinviati con le date di rinvio che andranno pubblicati nel sito web del Tribunale di Salerno nella sezione calendari di udienza attraverso l'invio da parte dei singoli uffici all'unità addetta alla pubblicazione già segnalata in precedente comunicazione interna.

Dei procedimenti rinviati verrà data comunicazione esclusivamente con modalità telematica, secondo quanto previsto dai commi 13 e 14 del citato art. 83 del DL 18/2020.

Permane la possibilità dell'imputato e del suo difensore di sollecitare la trattazione urgente con richiesta che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da inviare, con congruo anticipo entro gg.7 antecedenti alla data di udienza ai seguenti indirizzi:

per ufficio gip-gup: gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it

per il dibattimento monocratico, collegiale e la corte di assise:

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

La relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice procedente tenuto conto delle presenti direttive sulle regole di trattazione e degli spazi liberi nei ruoli di udienza.

E' obbligo dei responsabili garantire la lettura giornaliera delle caselle di posta elettronica certificata, con apposite turnazioni del personale addetto, e prevedendo eventuali sostituzioni.

Le istanze *de libertate* e le liste testi saranno trasmesse, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale innanzi alla quale pende il procedimento, reperibili sul sito web istituzionale del Tribunale di Salerno sezione contatti.

Alle caselle di posta elettronica della sezione GIP, potranno essere prenotati adempimenti da svolgere in cancelleria, limitatamente all'esecuzione di formalità urgenti relative a misure cautelari nei medesimi procedimenti eccezionalmente trattati, ovvero per prendere visione di fascicoli non presenti in TIAP ed estrarre copia.

Le cancellerie saranno aperte al pubblico per gli adempimenti connessi alla celebrazione dei processi suscettibili di trattazione sino al 31 luglio, solo previo appuntamento telefonico, organizzando accessi limitati esclusivamente per i processi a trattazione urgente o prioritaria.

Essendo cessata la sospensione dei termini processuali, sarà consentito il deposito delle impugnazioni.

Si precisa, infine, che la partecipazione personale a tutte le udienze dibattimentali, GIP e del riesame, da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata – ove possibile – mediante videoconferenza ex art. 146 bis d.l. 28.7.89 n. 271 e succ. mod. o con collegamenti da remoto con applicativo Teams solo su accordo delle parti sulla base del protocollo vigente e sempre che ciò sia compatibile con l'attività da svolgere in udienza.

Le attività riguardanti processi che non rientrano in quelli già trattati, ovvero oggetto di trattazione secondo le presenti direttive sono sospese sino al 31 luglio.

Le richieste di colloquio con i giudici devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionali indicati nel sito web del Tribunale di Salerno, e previa valutazione dell'urgenza verrà fissato l'appuntamento.

L'attività di richiesta e di rilascio di copie deve ritenersi consentita solo **per i processi già trattati, ovvero oggetto di trattazione sino al 31 luglio.**

LINEE GUIDA SPECIFICHE PER LE SINGOLE SEZIONI CIVILI

Sono state elaborate con procedura partecipata tenuto conto della realtà territoriale e dei ruoli di udienza con il contributo dei Presidenti di sezione e dei Giudici che hanno partecipato alle riunioni interne, oltre che con il Consiglio dell'ordine degli avvocati che ha fatto pervenire il proprio contributo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

La prima sezione si articola, attualmente, in tre distinti settori: a) il collegio ordinario; b) il collegio specializzato per la famiglia, i minori e la giurisdizione volontaria; c) il collegio per le separazioni consensuali e per la sua complessità necessita di una specifica determinazione come richiesto anche nel parere del COA

Al riguardo va evidenziato che dall'esame dei ruoli di udienza emerge che la trattazione delle cause assegnate all'**unità primo settore** (collegio ordinario) prevede, prevalentemente, la partecipazione dei soli difensori; raramente anche la presenza personale delle parti e, solo eccezionalmente, la presenza di persone diverse dalle parti (testimoni, Ctu, ecc.).

Deve, dunque, ritenersi sicuramente compatibile con le esigenze sanitarie di prevenire il rischio di contagio la trattazione delle Udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori.

Saranno, dunque, trattate, nella prima sezione civile, tutte le cause che non richiedono la presenza di persone diverse dai difensori e dalle parti, anche riguardanti attività non dichiarata urgente, entro il limite massimo di 15 fascicoli ad udienza, riservando al giudice l'individuazione dei processi da celebrare e dando priorità alle cause a trattazione urgente ex art. 83 co. 3 lett. A del d.l. 18.2.2020 ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo.

Tutte le altre cause (successive alle 15 e, comunque, quelle che prevedono l'assunzione di testimonianze), saranno rinviate a data successiva al 31 luglio.

Resta ferma la possibilità dei difensori di richiederne anticipazione del processo rinviato indicando le ragioni di urgenza per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. L'istanza verrà valutata dal Giudice precedente che si regolerà di conseguenza.

Nei termini precisati nella parte generale il giudice comunicherà con decreto alle parti costituite la data di udienza indicando le modalità di svolgimento.

A. Modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h)

Saranno trattate nella forma telematica, come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h), tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, le udienze che non richiedono la presenza personale delle parti, né la presenza di terzi.

Può essere trattata nella forma scritta telematica anche l'udienza per il giuramento del ctu o degli altri ausiliari del giudice, nei casi in cui chi deve prestare il giuramento sia un professionista abilitato al deposito in pct (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei ctu). In tal

caso, il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno "giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità", firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.

Saranno trattate in forma scritta anche le udienze di convalida di licenza o di sfratto per morosità, tranne quando l'intimato non risulta costituito con il patrocinio di un difensore. Se, invece, non risulta alcuna costituzione dell'intimato, la causa sarà rinviata a data successiva al **31 luglio** per consentire la eventuale comparizione personale dell'intimato, ai sensi dell'art. 660 comma 6 c.p.c., assegnando all'intimante un nuovo termine, non minore di venti giorni, per la rinnovazione della citazione.

Sarà sempre possibile che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, proceda in ufficio alla trattazione da remoto, in videoconferenza ex art. 83, comma 7 lett. f), quando ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori (ad es., alla prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., per la discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c.).

Per i procedimenti assegnati al Collegio famiglia e V.G., saranno trattati in forma scritta, a titolo esemplificativo:

- i procedimenti ex art. 709 ter c.p.c.;
- i ricorsi ex art. 337 ter c.c. contenziosi (salvo che, all'esito delle note scritte, il Collegio ritenga necessario sentire personalmente le parti; in tal caso procederà alla emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in attesa della audizione delle parti che verrà espletata in una successiva udienza);
- i procedimenti contenziosi di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e i procedimenti ex art. 337 quinquies c.c. relativi all'affidamento dei figli minori;
- i procedimenti congiunti ex art. 710 c.p.c., art. 9 l. 898/70 e artt. 337 ter e 337 quinquies c.c. (con lo scambio di note scritte, i difensori confermeranno la sussistenza dell'accordo tra le parti);
- i ricorsi ex art. 156, comma 6, c.c.

A.1 Prima udienza di trattazione

Saranno rinviate le udienze di prima comparizione e trattazione con convenuto non costituito, per le quali, in conseguenza della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2,

non è osservato il termine per comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c. e/o il termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.

Per le altre udienze di prima comparizione e trattazione nel processo ordinario di cognizione, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata (per consentirne l'accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio.

Se il o i convenuti non si costituiscono entro il giorno originariamente fissato per l'udienza, il giudice dichiarerà la contumacia congiuntamente ai provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio.

A.2 Udienze successive

Per le attività successive i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice.

Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.

A.3 Omissione del deposito delle note

Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni (dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c.), nel processo ordinario di cognizione, il giudice fisserà udienza di comparizione per data successiva al **31 luglio** 2020 da tenere nelle forme tradizionali.

A.4 Divorzi congiunti

I divorzi congiunti, tenuto conto delle linee guida del CNF, il Giudice delegato dal Presidente provvederà a comunicare con circa 15 giorni di anticipo la trattazione della udienza presidenziale mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 invitando le parti nei successivi 7 giorni al deposito di note contenenti: a) o la rinuncia scritta dei coniugi all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare; b) ovvero la richiesta di trattazione

ordinaria, in tale ipotesi, considerata la situazione sanitaria ed il carico di ruolo dei magistrati addetti al Collegio Famiglia, l'udienza fisica verrà fissata in nuova data non antecedente al mese di ottobre 2020.

B. Modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione da remoto in videoconferenza ex art. 83, comma 7, lett. f)

Salvo quanto previsto alla lett. c), verrà disposta la trattazione in videoconferenza nelle forme previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), tramite l'applicativo teams, quando: a) è richiesta la presenza personale delle parti (come le udienze presidenziali di separazione o divorzio, le udienze nelle quali è previsto l'interrogatorio libero); b) deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori; c) deve espletarsi un tentativo di conciliazione.

Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare l'udienza in videoconferenza anche per il giuramento del ctu o degli altri ausiliari del giudice.

Si procederà alla trattazione da remoto secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020, al decreto del Presidente del Tribunale del 27.3.2020 ed al protocollo d'intesa con il Coa di Salerno e mediante l'utilizzo dei modelli di trattazione da remoto elaborati dal CSM come riadattati dai giudici. Per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza, gli avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell'ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.

Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione, i giudici civili predisporranno i modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, utilizzando come base i moduli già elaborati dal CSM e condivisi con il CNF.

B.1 Udienza presidenziale nelle cause di separazione o divorzio

La particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, porta ad escludere, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, l'abitazione personale della parte in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, in siffatte ipotesi recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio. Negli altri casi la parte, qualora non decida di recarsi presso lo studio del proprio difensore per effettuare il collegamento, dovrà comunque collegarsi da un luogo privato chiuso garantendo l'assenza di altre persone nella stanza in cui si trova.

È in ogni caso fatta salva la facoltà del Giudice di fissare udienza con scambio delle note

scritte qualora le parti siano state già sentite e sia stato già espletato il tentativo di conciliazione in una precedente udienza.

Pertanto:

- il Giudice delegato dal Presidente provvederà a comunicare di regola entro 15 giorni di anticipo la trattazione della udienza presidenziale tramite collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), DL n. 18/2020 o mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), DL n. 18/2020;
- almeno 7 giorni prima della udienza per la quale sia stata prevista la trattazione da remoto, i difensori provvederanno:
 - a depositare telematicamente copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza regolarmente notificati alla controparte ed al PM in sede;
 - a comunicare (anche direttamente attraverso la comparsa di costituzione) il proprio indirizzo email ed un proprio recapito telefonico (che la cancelleria utilizzerà solo in caso di problemi tecnici o disservizi) onde consentire il collegamento ed eventualmente indirizzo email e recapito telefonico della parte che intenda collegarsi personalmente nel rispetto di quanto stabilito in ordine ai luoghi ed alle modalità con cui è possibile effettuare il collegamento;
 - a far pervenire anche l'eventuale dichiarazione della parte di volersi avvalere della causa di legittimo impedimento (assenza presso lo studio del difensore) prevista nel protocollo locale;
 - a richiedere – ove necessario – la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica non correttamente perfezionatasi con fissazione di una successiva data di udienza;
- in caso di istanza di trattazione fisica proveniente da entrambe le parti, considerata la situazione sanitaria ed il carico di ruolo dei magistrati addetti al Collegio Famiglia, l'udienza fisica verrà fissata in nuova data non prima di ottobre 2020;
- qualora, invece, l'istanza di trattazione fisica dovesse pervenire da parte di uno solo dei difensori che fa valere il legittimo impedimento, mentre l'altra parte insista per la trattazione da remoto, evidenziando ragioni di urgenza, il Giudice delegato dal Presidente, valutata l'effettiva urgenza, deciderà se confermare o meno lo svolgimento della udienza con le modalità di cui all'art. 83, lett. h, del d.l. n. 18/2020 secondo le modalità di seguito previste;
- verificata la comunicazione da parte dei difensori costituiti degli estremi necessari per procedere alla trattazione da remoto, il Giudice delegato provvederà ad emettere nuovo decreto in cui confermerà la trattazione ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), DL n. 18/2020 ed indicherà una fascia oraria per la trattazione in ragione del numero di udienze previste;

- la mattina della udienza il Giudice delegato provvederà ad inviare entro le ore 9:15 una mail a tutti gli indirizzi email indicati contenente un link per l'accesso al programma Teams (utilizzabile sia mediante l'applicativo già installato su pc o smartphone, sia tramite web) attivo unicamente per le successive otto ore (lasso temporale idoneo sia a garantire lo svolgimento delle udienze sia la massima sicurezza e privacy del collegamento); i difensori (o le parti) si limiteranno ad utilizzare il collegamento per accedere al programma restando in attesa dell'invito a partecipare che il Giudice delegato invierà loro nel momento in cui si procederà alla trattazione della causa di loro pertinenza, provvedendo ad accettare la relativa chiamata alla udienza;
- il Giudice delegato, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza;
- nel caso in cui, all'esito della udienza presidenziale le parti pervengano ad un accordo per una separazione consensuale, il Presidente delegato concederà un termine ai difensori onde procedere al deposito telematico di copia dell'accordo con sottoscrizioni autenticate delle parti e di seguito riserverà al Collegio per l'omologa.

C. Modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione fisica in aula

Saranno trattati dal Collegio B (famiglia e VG) nelle forme tradizionali con udienza fisica ad orario fisso per fasce con le descritte modalità i procedimenti ritenuti urgenti per i quali è impossibile la trattazione in forma scritta o da remoto (ad. es. interruzione volontaria di gravidanza). Sono escluse le udienze presidenziali di separazione o divorzio, salvo che il giudice ritenga assolutamente indispensabile la trattazione fisica in aula.

Inoltre, il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, potrà sempre disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, purché siano in concreto assicurate modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Il numero dei processi da trattare nelle forme tradizionali fissati per ogni udienza dovrà essere limitato ad un massimo di 3. Superato il limite numerico, o quando sussista rischio sanitario legato al sovraffollamento, l'udienza non trattabile in forma scritta o da remoto dovrà essere fissata o rinviata ad epoca successiva al **31 luglio**.

D. Modalità di trattazione dei procedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione

I procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di

sostegno, di interdizione e di inabilitazione (che prevedono spesso la presenza di terzi e/o l'accesso domiciliare) saranno trattati, ove possibile, in videoconferenza nelle forme previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), tramite l'applicativo teams (ad es. quando si deve procedere all'audizione del ricorrente e all'esame del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al **31 luglio**).

Ove ciò non sia possibile (ad es. perché non può essere garantita la presenza del ricorrente o del beneficiario nello studio del procuratore, oppure occorre sentire altri parenti, ecc.), e in ogni caso quando il giudice lo ritenga necessario, i procedimenti saranno trattati nelle forme tradizionali con udienza fisica, ma solo su istanza di parte e in caso di comprovata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti urgenti che non richiedono una comparizione delle parti (ai sensi dell'art. 405 comma 4 c.c., secondo cui il giudice tutelare può adottare anche d'ufficio, ove ne sussista la necessità, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, anche senza la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, alla quale si provvederà dopo l'esame del beneficiario).

Resta sospeso, sino al **31 luglio**, l'esame in udienza o domiciliare di interdicensi, inabilitandi e beneficiari di a.d.s., salvo comprovata situazione di assoluta indifferibilità e su assenso, in caso di richiesta domiciliare, di tutti i conviventi, che dovranno attestare l'assenza di rischi di contagio da Covid19, e sempre che l'esame diretto non risulti incompatibile con le condizioni di età o di salute dell'esaminando.

Le modalità della trattazione fisica (massimo tre cause, ecc.) sono quelle indicate sub c).

Ove possibile, può essere trattata in videoconferenza, con l'accordo delle parti, l'udienza per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore. Nei casi in cui si tratti di un professionista abilitato al deposito in pct (avvocati, commercialisti, altri professionisti iscritti all'albo dei ctu), il giuramento può essere prestato nella forma scritta telematica; in tal caso, il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando al predetto il termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno "giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno" o tutore o curatore, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria. Laddove nessuna di tali modalità sia possibile il giuramento, se non può essere differito a data successiva al **31 luglio**, avverrà personalmente in udienza, secondo le modalità sopra indicate.

Quanto al terzo settore della Prima Civile che tratta le separazioni consensuali, il Presidente di Sezione delegato provvederà a comunicare la trattazione della udienza presidenziale mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 invitando le parti al deposito di note contenenti: a) o la rinuncia scritta dei coniugi all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare; b) ovvero la richiesta di trattazione ordinaria, in tale ipotesi, considerata la situazione sanitaria ed il carico di ruolo dei magistrati addetti al Collegio Famiglia, l'udienza fisica verrà fissata in nuova data non antecedente al mese di ottobre 2020;

SECONDA SEZIONE CIVILE

Svolge attività di contenzioso ordinario e tenuto conto del numero di processi sui ruoli di udienza valgono le medesime indicazioni previste per la prima unità della prima sezione che si ricapitolano come segue:

a) **dovranno essere sempre trattate nelle forme tradizionali con udienza fisica tutte le cause urgenti per le quali non è possibile la trattazione scritta o da remoto.** In questi casi l'udienza andrà tenuta con le note cautele: a porte chiuse, in aule di dimensioni idonee (eventualmente diverse da quella in normale uso) e con adeguata possibilità di ricambio di aria, mediante orari predefiniti al fine ad evitare il rischio di sovraffollamento ed utilizzando il criterio del distanziamento sociale e/o indossando presidi dpi adeguati da parte di tutti i soggetti intervenuti;

b) **Dovranno essere celebrate tutte le udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori e quelle che non richiedono la presenza personale delle parti, né di terzi, nella forma della trattazione scritta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lett. h),** secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020, al decreto del Presidente del Tribunale del 27.3.2020 ed al Prot. d'intesa locale con Coa Salerno. Si fa riferimento a tutte le udienze di prima comparizione, di ammissione dei mezzi di prova, di precisazione delle conclusioni. Viene riservata al singolo giudice nella scelta operare la valutazione delle cause da trattare dando priorità alle cause più urgenti e/o di più risalente iscrizione a ruolo come da tabelle e progetti organizzativi vigenti;

c) **Dovranno essere trattati i procedimenti di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario,** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, comprensivi di quelli previsti dall'art.

83, co. 3, D.L. n. 18/2020;

d) Le cause introdotte ai sensi dell'art. **702 bis c.p.c. (prima udienza)**;

e) Udienza per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 cpc;

f) **Udienza di comparizione nei procedimenti camerali – compresi quelli presidenziali e collegiali, sommari e cautelari**, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;

g) **Si ritiene di dover limitare a 15 complessive il numero di cause da trattare in forma scritta per ciascuna udienza**, riservando al giudice l'individuazione dei processi da celebrare secondo le modalità sopra previste dando priorità alle cause urgenti ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo;

h) **Nel caso residuassero sul ruolo di udienza ulteriori processi nel limite del tetto delle 15 cause complessive (compreso quelle a trattazione scritta) le stesse dovranno essere trattate, ove possibile, nella forma della videoconferenza ex art. 83 co. 7 lett. H)**. Il Giudice dovrà procedere alla trattazione da remoto mediante l'applicativo TEAMS osservando le modalità indicate nello schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 e relativi moduli e dal decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020 e prot d'intesa con Coa Salerno;

i) **Il giudice dovrà comunicare con decreto alle parti costituite, urgentemente, almeno 15 giorni prima della data di udienza, la conferma o il rinvio dell'udienza**, indicando nel primo caso tutte le modalità di svolgimento (la data dell'udienza, i termini per il deposito delle note, l'invito al deposito informatico di copie di atti o documenti, ecc.) che possono anche modificare o integrare quanto indicato nel protocollo generale e locale;

l) **Tutte le altre cause (non urgenti, non trattabili con trattazione scritta o da remoto successive alle 15), dovranno essere rinviate dopo il 31 luglio con decreto**, secondo le raccomandazioni contenute nella delibera del CSM del 26.3.2020, salvo che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, lett. a);

m) Valutati i singoli ruoli di udienza, i Giudici dovranno procedere al rinvio da remoto tempestivamente anche nell'attuale fase cuscinetto dandone comunicazione alle parti tramite cancelleria nelle forme consuete;

n) Il personale di cancelleria in adeguato presidio dovrà comunicare tempestivamente a tutte le parti dei singoli procedimenti i decreti di conferma dell'udienza emessi dai singoli magistrati e provvedere a scaricare, tempestivamente, prima della data dell'udienza, le eventuali note scritte e/o le adesioni depositate telematicamente dai difensori relative ai procedimenti da trattare.

SEZIONE TERZA CIVILE

La terza sezione si articola in quattro distinti settori: fallimentare, esecuzione immobiliare, esecuzione mobiliare e cognizione.

Con riferimento alla **cognizione della Terza Civile** va evidenziato che dall'esame dei ruoli di udienza emerge che è possibile organizzare la trattazione della maggior parte delle cause con la partecipazione dei soli difensori in quanto soltanto nella fase istruttoria, rinviabile a dopo la fase emergenziale, sarà indispensabile la presenza personale delle parti e di persone diverse dalle parti (testimoni, Ctu, ecc.).

Deve, dunque, ritenersi sicuramente compatibile con le esigenze sanitarie di prevenire il rischio di contagio il disporre la trattazione delle sole udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori procedendo con la trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020, al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020 e prot. d'intesa con Coa Salerno.

Si ritiene, inoltre, di dover limitare a 15 il numero di cause da trattare in forma scritta per ciascuna udienza, riservando al giudice l'individuazione dei processi da trattare secondo le modalità sopra previste dando priorità alle cause urgenti ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo.

A partire dal mese di giugno, **potranno** essere previste ed autorizzate **udienze straordinarie** di cognizione **parametrate con la concreta capacità di lavoro della cancelleria**, soprattutto da parte dei giudici delegati, ove ne emergesse l'opportunità, tenuto conto degli effetti indiretti sul loro ruolo derivanti dalle disposizioni temporanee in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti.

Tra le cause da trattare vanno individuate in via esemplificativa:

- a) i reclami con trattazione collegiale,
- b) i ricorsi cautelari,
- c) le opposizioni ex artt. 615, 617, 619 c.p.c. ,
- d) in particolare le opposizioni ex artt. 615 co.1 c.p.c. avverso i precetti,
- e) le opposizioni a cartelle di pagamento con richiesta di sospensione,
- f) gli appelli con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado,
- g) le cause di opposizione allo stato passivo,

h) le cause aventi priorità ai sensi dell'art. 43 comma quarto legge fallimentare.

Si precisa che non saranno trattate le opposizioni nel settore immobiliare ove ancora non è stata trattata l'udienza ex art. 569 c.p.c., ed ove le vendite sono state fissate dopo il 30.6.2020.

Per quanto attiene il ruolo dell'**esecuzione immobiliare** si dispone la trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020, al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020 ed al prot. locale d'intesa con Coa Salerno.

Si ritiene, inoltre, di dover limitare ad un massimo di 15 il numero di cause da celebrare in forma scritta per ciascuna udienza, riservando al giudice l'individuazione dei processi da trattare secondo le modalità sopra previste dando priorità alle cause urgenti ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo.

In ordine alle cause e degli affari da trattare vanno individuate in via esemplificativa:

1) Opposizioni ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., ad eccezione di quelle ove ancora non è stata trattata l'udienza ex art. 569 c.p.c., e di quelle per cui le vendite sono state revocate dopo il 30.6.2020;

2) Reclami ex art. 591 ter c.p.c.;

3) Ammissione alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e verifica periodica della regolarità dei versamenti;

4) Approvazione dei piani di riparto ex artt. 596 – 597 c.p.c.;

5) Estinzione per rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c. o per esito positivo della conversione ex art. 495 c.p.c..

Per quanto attiene al **ruolo dell'esecuzione mobiliare** si dispone in primo luogo la trattazione con la trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 e al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020.

Si ritiene, inoltre, di dover limitare a 15 il numero di cause da trattare in forma scritta per ciascuna udienza, riservando al giudice l'individuazione dei processi da trattare secondo le modalità sopra previste dando priorità alle cause urgenti ed a quelle di più risalente iscrizione a ruolo.

Ciò non di meno, soprattutto nel mese di giugno, i GOP potranno fissare un maggior numero di procedure parametrando con la concreta capacità di lavoro della cancelleria nel presidio.

In ordine alle cause da trattare si dispone il rinvio a data successiva 30/06/2020 di tutti i procedimenti imponenti attività di cancelleria da espletarsi alla presenza di terzi ed in particolare di

tutti quelli, soprattutto se seriali e/o riuniti, in cui il g.e. necessita del deposito di titoli o di altri documenti in originale.

In ordine alle cause da trattare vanno individuati in via esemplificativa:

- 1) opposizioni ex artt. 615, 617, 619 c.p.c.;
- 2) opposizioni ex art. 72 bis DPR 602/73,
- 3) reclami;
- 4) sequestri
- 5) estinzioni per rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c.;
- 6) estinzioni per esito positivo della conversione ex art. 495 c.p.c.;

I Giudici dell'esecuzione inoltre approveranno riparti ex artt. 596 – 597 c.p.c.; disporranno liquidazioni; esamineranno istanze ex art. 492 bis c.p.c.

Per quanto attiene al **ruolo fallimentare** si dispone la trattazione scritta nelle forme telematica previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 e al decreto Presidenza del Tribunale del 27.3.2020.

In particolare, a seguito delle disposizioni temporanee in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti, i Giudici del settore fallimentare, con le forme di cui alla lettera H e, se del caso, F:

- 1) definiranno i procedimenti prefallimentari ancora procedibili;
- 2) fisseranno le udienze di verifica rinviando tutte quelle non definibili con la forma scritta per evitare eccessivi accessi agli uffici;
- 3) approveranno rendiconti e riparti.

Inoltre i G.D. svolgeranno in forma telematica tutta l'attività di gestione dei patrimoni fallimentari e di trattazione e definizione delle procedure fallimentari con particolare attenzione all'emissione di tutti i decreti di liquidazione e di tutti i mandati di spesa.

SEZIONE LAVORO

L'analisi dei singoli ruoli di udienza ha consentito di accertare che la modalità di trattazione scritta dei procedimenti *de quibus* "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ... e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice", di cui alla lett. h) dell'art. 83 co. 7 esaurisce gran parte del ruolo dei Giudici del lavoro, d'altronde non ha senso estendere, nell'attuale contingenza sanitaria, l'ulteriore modalità di trattazione da remoto, senza necessità

neppure di introdurre un numero massimo di 15 fascicoli per udienza.

Ne consegue che, conformemente alle linee guida di carattere generale, nel processo del lavoro, terminata l'istruttoria, il giudice fisserà la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni e eventuali repliche (ad es. 10 e 5 giorni prima); il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct.

Tutte le altre cause (non urgenti, non celebrabili con trattazione scritta ex lett. h), dovranno essere rinviate dopo il **31 luglio** con decreto, secondo le raccomandazioni contenute nella delibera del CSM del 26.3.2020, salvo che ricorra una delle ipotesi di urgenza.

Valutati i singoli ruoli di udienza, i Giudici del lavoro dovranno procedere al rinvio da remoto, tempestivamente, anche nell'attuale fase cuscinetto, dandone comunicazione alle parti tramite cancelleria nelle forme consuete.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I SETTORI DEL TRIBUNALE

Con successive direttive che verranno impartite dai direttori e dai funzionari responsabili del settore civile, previa approvazione della dirigenza amministrativa, tramite l'ufficio innovazioni, si regolamenteranno le richieste ed il rilascio di certificazioni, nonché quelle per le copie, per favorirne lo scambio telematico, ai fini della riduzione delle presenze in Tribunale.

L'attività di richiesta e di rilascio di copie deve ritenersi consentita solo **per i processi già trattati, ovvero oggetto di trattazione sino al 31 luglio.**

In particolare, presso l'ufficio sentenze ed affari definiti la richiesta di rilascio copie conformi, esecutive ed uso studio, nonché di rilascio di certificati di competenza (passaggio in giudicato-godimento dei diritti civili-mancata opposizione ai decreti ingiuntivi, alle sentenze del gdp, alle delibere societarie, all'insinuazione tardiva allo stato passivo, ai decreti di ammortamento titoli bancari - di cancellazione, estinzione e non riassunzione dei procedimenti civili) si depositeranno telematicamente (sentenzeprocessidefiniti.tribunalesalerno@giustizia.it), con modalità disposte dalla dirigenza amministrativa del Tribunale che dovranno comunicarsi all'avvocatura ed all'utenza tutta, dal funzionario responsabile, e dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale.

Si rimanda, per la richiesta ed il rilascio delle copie del settore penale, alla direttiva ministeriale del DGSIA "Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma

pagoPA-modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento” diramata il 21.4.2020 per la rigorosa osservanza da parte del personale ai direttori ed ai funzionari (tenuti alla relativa vigilanza), e pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale.

Si richiama la disposizione di cui all’art. 83 D.L. 18/2020 comma 11 relativa al pagamento telematico del contributo unificato (art. 14 D.P.R. 115/02).

Si richiama, altresì, la disposizione prot. n. 356.I del 12.3.2020 (già oggetto di comunicazione e pubblicazione sul sito web) circa l’obbligo di comunicare al termine di ogni giornata lavorativa al personale del servizio di custodia COSMOPOL gli appuntamenti presi per il giorno successivo con indicazione di nome e cognome dell’avvocato e/o utente autorizzato ad accedere gli uffici.

Gli appuntamenti telefonici concernono anche il deposito degli atti di impugnazione penale presso la cancelleria centrale e gip.

La richiesta di appuntamenti dovrà contenere inderogabilmente l’indicazione precisa della causale.

Si richiama la nota di trasmissione interna del registro degli accessi (c.d. tracciamento) il cui uso è obbligatorio in ogni cancellerie e segreteria, con onere dei direttori di vigilare sulla compilazione e di consegnarlo, al cessare dello stato di emergenza, presso la Presidenza (ufficio economato).

UFFICIO SPESE PAGATE E FUNZIONARIO DELEGATO UFFICI LIQUIDAZIONE

L’accesso a tali uffici non è consentito per il rilascio di informazioni o per la consultazione di pratiche in giacenza.

Le informazioni saranno fornite tramite peo/pec, ovvero tramite consultazione del siamm.

Le istanze di liquidazione relative ai processi trattati ovvero oggetto di trattazione sino al 31 luglio devono essere inviate sul siamm. Eventuali atti che devono essere depositati presso i detti uffici, saranno inviati tramite le pec/peo, o nei casi in cui occorra l’originale, esclusivamente previo appuntamento.

Per le cancellerie civili e penali che trattano le istanze di liquidazione, si richiamano le disposizioni già emanate sull’uso del siamm e sulle competenze di ciascun addetto.

Si delega, per il settore penale il funzionario giudiziario dott. Roberto Rago, in raccordo con il cancelliere esperto Giuseppe Verriola, alla predisposizione delle comunicazioni per l’avvocatura e l’utenza circa le modalità di deposito telematico delle richieste di liquidazione, e l’ufficio

innovazioni per il settore civile.

La vigilanza sul corretto inserimento dei dati sul sistema del siamm e sugli adempimenti, è propria dei direttori di ciascun settore, e dei funzionari responsabili.

UFFICIO REPERTI E UFFICIO RECUPERO CREDITI

Tali uffici sono chiusi al pubblico, tranne che per le urgenze che dovranno essere valutate dai responsabili in riferimento alle richieste ed ai processi trattati.

GIUDICE DI PACE

Particolarmente complessa appare la situazione degli uffici della cd. giustizia di prossimità, molti dei quali presentano grosse criticità dal punto di vista logistico che accentuano il rischio sanitario.

A tal fine sono state dettate disposizioni organizzative analoghe a quelle del Tribunale, alle quali si rinvia, per garantire la sicurezza dovendo in tal senso curarsi, direttamente, il solo ufficio di Salerno per quanto attiene pulizia ordinaria, disinfezione e sanificazione, oltre che tutti i presidi necessari per la ripresa dell'attività ordinaria (dai dispenser con gel disinfettanti, alle mascherine ai termometri etc.) evitando il rischio di assembramenti.

Analogamente è stato richiesto alle Amministrazioni Comunali degli altri uffici del Giudice di pace (Eboli, Amalfi, Montecorvino Rovella, Roccadaspide, Capaccio, S.Angelo a Fasanella, Buccino) cui compete la gestione, di conformarsi alle disposizioni dettate in questa sede che tengono conto, altresì, delle sollecitazioni dell'Autorità sanitaria regionale e del responsabile della sicurezza che si danno per richiamate.

Non si pongono particolari problemi per ragioni di carico di lavoro per gli uffici di S.Angelo a Fasanella (minimo e con sede idonea), per Capaccio (medio con sede idonea) e per Roccadaspide (medio basso con struttura idonea) in quanto il limite di 10 cause civili a trattazione scritta e 4 penali è vicino all'attività ordinaria.

Più gravati sono, invece, gli uffici di Eboli (con sede con spazi adeguati), Amalfi e soprattutto Buccino (un solo GDP con 40 processi in media ad udienza civile e 10 al penale con sede con spazi idonei) e Montecorvino Rovella (anche udienze con 60 processi civili e 30 penali e rischio contemporaneità). Per essi la situazione sanitaria ed i limiti del presidio non consentono di andare oltre i limiti fissati per evitare pericoli di contagio.

Non è stato, inoltre, attivato per gli uffici del Giudice di pace il processo civile telematico

con la conseguenza che la trattazione scritta ex art 83 co. 7 lett. h dl 18/20 e succ. mod. viene resa possibile per via convenzionale introducendo particolari accorgimenti.

Sembra, invece, difficile, allo stato, l'operatività dell'udienza da remoto con applicativo Teams ex art 83 co. 7 lett f) non essendo tutti i Giudici di pace in possesso delle credenziali e della smart card ed essendo scarse le dotazioni informatiche oltre che agevolmente prevedibili tempi troppo lunghi di gestione per i singoli procedimenti, oltre che ulteriori aggravii di cancelleria non sopportabili sicuramente in condizioni di presidio.

Inoltre il rischio di assembramento è molto più alto in questi uffici che, talvolta, in alcune sedi vedono fare udienza contemporaneamente nella stessa aula più Giudici.

Ne consegue la massima prudenza per la gestione della ripartenza della seconda fase dovendosi evitare di movimentare processi da svolgersi nelle forme tradizionali salvo che non siano a trattazione urgente, per il rischio che aule piene e prive di idonee sale di attesa possano diventare occasione di diffusione del virus.

La relativa valutazione è stata, pertanto, operata per ogni singolo ufficio tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali al fine, comunque, di raggiungere soluzioni coerenti e convergenti per quanto possibile.

Valgono per tutti gli uffici le precedenti disposizioni già dettate nella fase del cd. cuscinetto (vedi singoli decreti). Si richiamano le disposizioni in ordine alla rimodulazione delle giornate in presenza ed in lavoro agile del personale amministrativo.

Appare, tuttavia, già possibile per gli uffici di cancelleria del Giudice di pace, sempre secondo il vigente modulo organizzativo dello sportello virtuale mediante appuntamento raggiunto a mezzo telefono o mail, consentire il deposito dei ss. Atti:

- 1- Istanze di sospensione / revoca del provvedimento di sospensione della patente di guida;
- 2- Istanze di sospensione/ revoca del fermo/sequestro del veicolo disposto dall'Autorità amministrativa;
- 3- Istanze/ricorsi presentati con carattere di urgenza;
- 4- Istanze/ricorsi volti alla liquidazione dei compensi a professionisti per attività lavorativa prestata;
- 5- Provvedimenti/sentenze emesse dai Giudici di pace anche in procedimenti non aventi carattere di urgenza;
- 6- Per i ricorsi/istanze che non richiedono fissazione di udienza, attesa la prioritaria esigenza di contenere gli spostamenti delle persone sul territorio la Cancelleria, previa

comunicazione telefonica al giudice assegnatario del procedimento trasmetterà senza ritardo, via pec copia scannerizzata del ricorso e di tutti i documenti allo stesso allegati.

7- Il Giudice di pace assegnatario del procedimento trasmetterà in cancelleria il provvedimento adottato per il suo deposito, preferibilmente via pec con inoltro provvedimento con firma digitale e scannerizzato.

Gli uffici di cancelleria rimarranno aperti sempre in forma di presidio come da turnazione organizzata internamente altresì per queste ulteriori attività.

Il personale presente si disporrà entro un massimo di due unità per stanza se la superficie lo consente in modo da garantire l'indispensabile distanziamento del personale tra loro e con l'utenza che potrà avere accesso una sola persona la volta.

Gli accessi per il deposito di originali di marche e contributi unificati oltre che per il ritiro di copie di atti non urgenti sono differiti a far data dal 12 maggio e concordati con le attuali modalità nelle forme dello sportello virtuale.

Quanto all'ufficio di Salerno va, altresì, considerata, oltre alla gravità del problema logistico, la circostanza che l'ufficio è prossimo al trasferimento nella vecchia sede del Tribunale di Corso Garibaldi che dovrebbe offrire maggiori garanzie dal punto di vista logistico e sanitario.

Quella attuale (una ex scuola) non sembra idonea a consentire una ripresa significativa dell'attività ordinaria tradizionale non urgente per quanti ulteriori accorgimenti possano adottarsi non essendovi spazi di attesa idonei, ma solo un stretto corridoio prima dell'ingresso delle aule.

Si impone, pertanto, una regolamentazione ridotta del numero di processi da trattare mediante una estensione su base convenzionale in forza del protocollo d'intesa stipulato con il COA di Salerno del processo a trattazione scritta con una serie di adattamenti organizzativi concordati.

Si ritiene, pertanto, di dover limitare a non più di 10 il numero dei processi da trattare, di regola tutti a trattazione scritta come da protocollo e linee guida con fasce orarie rigorose nel caso di trattazioni necessitate in forma tradizionale (1 processo ogni 20 minuti a porte chiuse nell'ambito di fasce di tre processi ogni ora) per evitare il pericolo di assembramenti e garantire il distanziamento sociale.

I GDP dovranno, pertanto, procedere al rinvio d'ufficio fuori udienza secondo le modalità vigenti nel periodo cuscinetto e celebrare non più di 10 processi ad udienza che devono essere individuati come da linee guida e protocollo in quelli di più risalente iscrizione, oltre ai processi a trattazione urgente (convalide espulsione secondo il turno interno a rotazione già programmato, revoca sospensione patente revoca fermo-sequestro veicolo) presso la sede di Salerno

Analoghe prescrizioni dovranno valere per gli altri uffici del GDP del circondario, alcuni dei

quali, tuttavia, beneficiano di una migliore situazione logistica e presentano un carico sostenibile.

Anche le presenti direttive sono state adottate con metodo partecipato, ma non è stato possibile implementare nel protocollo le richieste pervenute dall'ass. Forense Valle Del Sele che intende semplificare, ulteriormente, gli adempimenti del processo a trattazione scritta sino a farne regola generale su impulso congiunto delle parti in assenza del decreto.

Pur non esistendo il processo telematico per il GDP e pur trattandosi di regola procedurale anomala, al fine di consentire la trattazione di un maggior numero di processi senza rischi sanitari non esistono ostacoli a fare della sollecitazione degli avvocati del Sele **linea guida** (trattandosi di impulso proveniente da entrambe le parti) nei termini che seguono: *"tutte le volte in cui nell'udienza non sia necessaria la partecipazione di soggetti diversi dal giudice e dal difensore, le parti costituite (tutte) possono inviare - senza che sia necessario alcun preliminare decreto del Giudice, a mezzo Pec alla cancelleria del Gdp istanza congiunta con unico documento di trattazione scritta fuori udienza . Tale istanza congiunta dovrà pervenire almeno 10 gg. prima dell'udienza e sarà cura della cancelleria inserirla nel fascicolo d'ufficio. Il GDP il giorno dell'udienza redigerà per ciascun singolo procedimento per il quale viene utilizzata questa modalità di trattazione scelta dai difensori verbale cartaceo nel quale darà atto della modalità di trattazione scelta dai difensori allegando al verbale l'istanza congiunta di trattazione scritta ed emetterà i provvedimenti di sua competenza che verranno comunicati a cura della cancelleria ai difensori costituiti al rispettivo indirizzo PEC."*

Viene, pertanto, riportato il protocollo d'intesa stipulato il 23.4. 2020 con il Coa di Salerno con le integrazioni di cui sopra che valgono come linea guida per il settore civile venendo con esso individuati:

1) Tipologia di processi ordinari non urgenti da trattare entro il limite di 10 ad udienza per ciascun giudice

I processi che possono essere trattati, con modalità scritta e nelle forme che si indicano appresso, vengono individuati:

- a) nelle cause che devono essere trattenute in decisione essendo esaurita l'attività istruttoria;
 - b) nelle opposizioni a sanzioni amministrative, a cartella esattoriale ed ad estratto di ruolo,
- che, come per le precedenti, devono solo essere trattenute in decisione.

Ciò in quanto si tratta di processi che non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dal difensore.

2) Modalità di svolgimento dell'udienza nella forma della trattazione scritta.

Si opta per l'utilizzazione dei modelli di cui ai protocolli nazionali stipulati dal CSM e dal

CNF e si prevede:

- a) che il Giudice disponga con **decreto** la trattazione scritta della causa, comunicando la data di udienza, confermata o rinviata, e assegnando alle parti il termine complessivo di 15 giorni per il deposito di note difensive.
- b) Le parti provvederanno, nel termine di 10 giorni, a **scambiare** con le controparti le note di udienza e, nei successivi 5 giorni, eventuali repliche, prima di procedere al deposito presso l'Ufficio, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, per consentire alla cancelleria di eseguire gli adempimenti formando il relativo ruolo di udienza e consegnando al Giudice di Pace il fascicolo cartaceo per le verifiche del caso e l'emissione dei provvedimenti di competenza, che dovranno essere comunicati a mezzo PEC ai procuratori costituiti.
- c) **Il deposito delle note difensive va effettuato utilizzando la casella PEC istituzionale dell'Ufficio del Giudice di Pace.**
- d) In caso di costituzione entro il giorno di udienza del convenuto il giudice darà termine per il deposito delle note difensive e per le istanze, rinviando all'udienza per l'assunzione di mezzi istruttori, o per la discussione a data successiva al 30/6/2020.
- e) Dal giorno dell'udienza decorreranno i termini per il deposito del provvedimento del Giudice, da comunicarsi alle parti a cura della cancelleria all'indirizzo pec fornito dalle parti.

3) Trattazione delle cause da remoto a mezzo dell'applicazione TEAMS.

La trattazione da remoto è consentita, per le cause che prevedono anche la presenza delle parti, secondo le modalità concordate con l'adozione del protocollo nazionale CSM-CNF per la trattazione delle cause dinanzi al Tribunale, alle quali si rinvia.

E' in ogni caso necessario **il consenso di entrambe le parti** a tale modalità di trattazione: in difetto vi sarà rinvio successivamente al 31/7/2020.

4) Rinvio delle cause che prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori.

Tutte le dette cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020, con decreto del Giudice emesso fuori udienza, che sarà comunicato alle parti a cura della cancelleria.

5) Iscrizione a ruolo dei processi di cause proposte fino all'11.5.2020.

- a) L'iscrizione delle cause proposte sino al giorno 11.5.2020 avverrà mediante **prenotazione**,

da effettuarsi con comunicazione e trasmissione di copia digitale della nota di iscrizione, comprensiva del contributo assolto e dell'indice degli allegati, alla casella PEC dell'Ufficio del Giudice di Pace che sarà controllata quotidianamente dal funzionario responsabile della Cancelleria o suo delegato. La prenotazione equivale a ordine di iscrizione, che sarà formalizzata nel giorno fissato dal cancelliere, mediante il deposito degli originali di tutti gli atti. **Si precisa, tuttavia, come linea guida che i procedimenti che avrebbero dovuto iscriversi nel periodo di sospensione dal 6 marzo all'11 maggio 2020 possono essere iscritti considerando come termine ultimo quello ottenuto aggiungendo, a partire dal 12 maggio compreso, i giorni che non si sono potuti utilizzare durante il periodo intercorrente tra il 6 marzo e l'11 maggio 2020.**

- b) **In alternativa** ed al solo fine di agevolare e smaltire il prevedibile ingente afflusso che potrebbe registrarsi in data 12/5/2020 (da considerarsi termine ultimo utile per la c.d. "iscrizione a ruolo ultimo giorno" di un periodo pari all'intera sospensione dei termini per come prevista e ratificata nel D.L.18/20 c.d. "cura Italia"), **può facultarsi la parte attrice al deposito della produzione cartacea fino alla prima udienza**
- c) Con analoga modalità (deposito di comparsa di costituzione ed indice) potrà costituirsi il convenuto, con facoltà di deposito della produzione fino alla prima udienza.
- d) Il ruolo generale provvederà ad annotare, ove previsto il servizio telematico, sul sistema pst l'avvenuta iscrizione, indicando la data della prima udienza.
- e) All'iscrizione seguirà la fissazione dell'udienza da parte del giudice, con decreto da comunicarsi alle parti, via pec, a cura della cancelleria, con indicazione delle modalità di trattazione.
- f) La cancelleria aggiornerà in via telematica (ove possibile) il rinvio della prima udienza fissata nel periodo di sospensione, ed in ogni caso comunicherà all'indirizzo pec del convenuto, ove già non disposto, lo slittamento della stessa.

6) Disciplina degli accessi in cancelleria.

Gli accessi degli avvocati in cancelleria per ogni adempimento indispensabile per l'espletamento dell'attività defensionale (iscrizione delle cause, visione degli atti, richieste di copie, ecc.) sono disciplinati come segue:

- a) Sarà possibile accedere alle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace, previa prenotazione telefonica o a mezzo pec, nel giorno settimanale previsto in base alla lettera di inizio del cognome del difensore costituito in giudizio. E così:

- 1) Il lunedì accederanno gli avvocati con iniziali dalla lettera A alla lettera C;
- 2) Il martedì, dalla lettera D alla lettera F;
- 3) Il mercoledì, dalla lettera G alla lettera L;
- 4) Il giovedì, dalla lettera M alla lettera P;
- 5) Il venerdì, dalla lettera Q alla lettera Z.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si intendono applicabili le linee guida approvate per il processo civile dinanzi al Tribunale, ove compatibili, compresa la facoltà di ricorso alla testimonianza scritta di cui all'art. 257 bis c.p.c.

Sarà onere del GDP preparare con congruo anticipo, almeno 7 gg. prima, l'udienza esaminando le cause sul ruolo ed emettendo con urgenza il relativo decreto in cui dovranno essere indicati:

- **I procedimenti con numero di ruolo che saranno trattati con modalità scritta con decreto preventivo, ovvero all'esito di istanza congiunta delle parti;**
- **I procedimenti con numero di ruolo che verranno rinviati d'ufficio con indicazione della data e dell'orario del rinvio:**

Di tale decreto verrà data comunicazione dalla cancelleria a mezzo pec ai difensori costituiti.

Quanto al settore penale

Vanno ugualmente richiamate le linee guida dettate per il Tribunale fissando in 4 il numero massimo di processi da trattare. L'udienza verrà celebrata nelle forme ordinarie.

I processi dovranno essere trattati a porte chiuse ad orario fisso divisi in due fasce orarie: la prima compresa tra le 9,30 e le 11 e l'altra tra le 11,30 e le 13. a partire da quelli concernenti reati commessi in epoca più risalente nel tempo.

Il GDP dovrà rinviare d'ufficio fuori udienza tutti gli altri processi possibilmente a data successiva al 15 settembre.

L'elenco dei processi da trattare dovrà essere pubblicato sul sito web del Tribunale almeno 3 gg. prima dell'udienza.

LINEE GUIDA SPECIFICHE SETTORE PENALE

Sono state elaborate sulla base della attenta valutazione dei ruoli di udienza dei giudici monocratici e collegiali che sono stati sin qui trasmessi e delle proposte che sono pervenute dai Presidenti di sezione ed attraverso l'avvenuta interlocuzione con le rappresentanze del COA e della locale Camera penale alle quali si è inteso prestare in gran parte adesione tenuto conto dell'evoluzione della situazione sanitaria in Regione pur nell'assenza di determinazioni della Autorità Sanitaria.

SEZIONE GIP

L'ufficio GIP ha segnalato i processi pendenti in U.P. da ritenersi urgenti e/o di natura prioritaria.

Nel ribadire le precedenti direttive con riguardo ai casi di urgenza assoluta i Gip dovranno celebrare:

- Udienze di convalida di arresto e fermo **ed interrogatorio ex art. 294 5 co. c.p.p.** con le modalità di collegamento a distanza con videoconferenza; in subordine, sempre da remoto con applicativo ministeriale autorizzato Teams, se ne ricorrano tutte le condizioni sulla base del vigente protocollo;

- Gli incidenti probatori che presentino caratteri di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili **con dichiarazione di urgenza d'ufficio o su richiesta di parte nel periodo sino all'11 maggio, senza necessità di dichiarazione di urgenza nel periodo successivo 12 maggio - 30 giugno;**

- I Gup dovranno, altresì, celebrare le udienze preliminari ed i processi con riti alternativi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare, custodiale e non, trattando tutti i processi e non solo quelli i cui termini massimi di fase verranno a scadere entro il 11.11.2020;

- I processi andranno trattati a distanza nelle forme della videoconferenza, a porte chiuse entro il numero massimo di 4 ad udienza con disciplina rigorosa ad orario nelle fasce ed adottando tutte le cautele atte ad evitare sovraffollamento ed in modo tale da garantire sempre il distanziamento sociale in aula e fuori di essa.

- Nel caso fosse prevista in udienza la celebrazione di un maxi processo con detenuti dovrà, di regola, procedersi alla trattazione solo di esso, anche con udienza straordinaria.

- Nel caso di processi con elevato numero di imputati e difensori dovrà essere utilizzata l'aula bunker di Fuorni.

Dovranno essere trattati in udienza preliminare, sempre che il limite massimo di 4 non sia

raggiunto, i restanti processi ritenuti di natura prioritaria ex art. 132 bis. Disp. att. C.p.p. e previsioni tabellari vigenti **di cui alle lettere a); a/bis; a/ter), b) - limitatamente ai processi per delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, nonché ai processi di cui all'art 11 c.p.p.**

- Gli altri processi ad urgenza assoluta o relativa **non rientranti nel tetto saranno rinviati alla prima udienza utile anche nel periodo compreso sino al 31 luglio, mentre** quelli che non si ritengono ad urgenza assoluta o relativa (con imputati liberi, ovvero quelli nei confronti di imputati detenuti per altra causa o comunque non ritenuti dal Giudice di prioritaria trattazione) dovranno essere rinviati dal GUP dopo il 30 giugno 2020 e non oltre il 31.12.2020, d'ufficio, preferibilmente fuori udienza, ovvero, se del caso, anche in udienza alla presenza del difensore di turno garantito dall'ordine degli avvocati in forza del protocollo vigente. Nel caso si ritenga necessario dover procedere in udienza il rinvio dovrà avvenire nella prima fascia oraria.

Potranno essere trattati entro il limite di ulteriori 4 i procedimenti camerali ex art. 127 c.p.p. (ove fissati con l'udienza preliminare in aggiunta agli altri), ovvero se fissati separatamente ed in particolare:

- **riti abbreviati non condizionati;**
- **patteggiamenti;**
- **oblazione;**
- **messa alla prova;**
- **le udienze camerali ex artt. 406 comma 5, 408, 409 comma 2, 410 comma 3 c.p.p. e simili,;**

Sarà onere del GUP al momento della pubblicazione del ruolo di chiamata delle cause, da pubblicare nel sito web due giorni prima dell'udienza, specificare quali processi dovranno essere rinviati, anche d'ufficio e quali quelli che verranno trattati.

Il presidio amministrativo dell'ufficio GIP dovrà essere adeguato e proporzionato alla espansione della ripresa dell'attività giudiziaria.

SEZIONE RIESAME / MP

Valgono le direttive già emanate trattandosi, generalmente, di processi a trattazione urgente. Dovranno essere celebrati sino all' 11 maggio i riesami personali e reali, oltre gli appelli secondo decreti precedenti prorogati e con le modalità di cui al vigente protocollo d'intesa ugualmente prorogato favorendo il contraddittorio cartolare **SINO AL 31 LUGLIO come di seguito specificato.**

Il protocollo prevede “ *che sarà considerata idonea la trasmissione delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari con contestuale richiesta di trattazione urgente che perverranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 mediante PEC alla Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione (penale.tribunale.salerno@giustiziacert.it), se precedute da una comunicazione telefonica ai numeri 089.5645166 e 089.5645372 con relativa attestazione di cancelleria della chiamata*”.

Si ritiene farne oggetto di specifica linea guida valevole sino al 31 luglio l'indicata modalità di trasmissione delle istanze di riesame sempre al fine di ridurre gli accessi alla cancelleria.

Il protocollo prorogato prevede altresì che “*i pubblici ministeri e i difensori, salvo che la loro presenza in udienza non sia obbligatoria o assolutamente necessaria, si limiteranno a trasmettere memorie e documentazione in via telematica al suindicato indirizzo della Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione. Il Tribunale trasmetterà le memorie e la documentazione presentate dalla difesa al pubblico ministero e viceversa, per consentire la formulazione di controdeduzioni, anche ad horas, utilizzando la casella di posta certificata della Procura e quella elettronica del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, ove individuabile, ovvero la casella di posta certificata del difensore*”.

Si ritiene fare oggetto di specifica linea guida valevole **sino al 31 luglio 2020** l'indicata modalità di trattazione delle udienze, in considerazione del fatto che si tratta di procedimenti in cui il contraddittorio avviene già di norma prevalentemente in via cartolare per la peculiarità delle materie, e ciò al fine di limitare gli accessi in Tribunale.

In tal modo sarà assicurata **sino al 31 luglio 2020** la trattazione di tutti i procedimenti della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, ivi compresi quelli in cui non sono previsti termini perentori, salvaguardando il contraddittorio tra le parti e al contempo la sicurezza di tutti.

DIBATTIMENTO

Valgono anche qui le direttive generali sopra indicate.

La prima sezione ha segnalato complessivamente tre processi collegiali a carico di imputati detenuti oltre complessivamente numero 26 processi davanti a tutti i Giudici monocratici.

La sezione seconda ha indicato in tutto 12 processi collegiali divisi tra due collegi e 14 monocratici ripartiti tra tutti i giudici: La terza sezione ha segnalato 25 processi collegiali, di cui 4 davanti alla Corte di assise e 53 processi monocratici ripartiti tra tutti i giudici.

Si è ritenuto di dare adesione alla proposta congiunta formulata dai Presidenti delle tre sezioni penali alla quale aveva dato assenso anche l'avvocatura formulando le presenti linee guida;

a) **dovranno essere sempre trattati i processi ad urgenza assoluta di cui all'art. 83 comma terzo lett. B) - convalida arresto e fermo e rito direttissimo che dovrà essere, di regola, celebrato.** Quanto alle modalità l'udienza dovrà essere di regola trattata da remoto (sempre che non ci sia attività istruttoria da svolgere) mediante applicativo Teams sulla base del protocollo vigente; in subordine mediante videoconferenza nelle forme tradizionali. L'udienza fisica dovrà essere tenuta a porte chiuse ex art. 472 co. 3 c.p.p. con trattazione ad orario e fasce, garantendo distanziamento sociale e/o presidi dpi evitando situazione di sovraffollamento interni o esterni all'aula di udienza;

b) **dovranno essere celebrati nelle forme ordinarie, tutti i processi, monocratici o collegiali (e non solo quelli i cui termini massimi di fase scadranno entro il 11.11.2020) nei confronti di imputati detenuti (nella forma della videoconferenza), sottoposti a misura cautelari custodiali e non, entro il limite massimo di 4 processi ad udienza, ivi compresi quelli prioritari nel senso indicato in generale e le udienze di raccolta della sola prova soggetta a dispersione nel ritardo) ritenuti urgenti d'ufficio o su impulso delle parti nel rispetto del limite massimo complessivo numerico indicato.**

L'esame dei ruoli evidenzia un numero minimo di fascicoli pendenti ed appare compatibile con la attuale contingenza sanitaria purché siano adottate le consuete cautele e presidi.

c) dovranno essere trattati, sempre nella forma della videoconferenza, **tutti i procedimenti di esecuzione** nei confronti di condannati in regime di espiazione pena;

d) dovranno essere trattati analogamente nel periodo 11 maggio -31 luglio davanti ai GM togati quattro processi ad udienza, quelli ad urgenza assoluta o relativa in precedenza indicati, ovvero giudizi nella fase della discussione e/o prossimi alla ultratriennialità o comunque aventi ad oggetto;

e) Dovranno esser trattati presso l'aula bunker i processi con numero di imputati superiore a 10, anche quando solo alcuni di essi siano ancora sottoposti a misura, ovvero siano tutti liberi ed il Giudizio riguardi reati di natura prioritari in base alla normativa legale e tabellare vigente;

f) **tutti gli altri processi dovranno essere rinviati d'ufficio, fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020 e non oltre il 31 dicembre** dando avviso del rinvio anche per l'imputato tramite notifiche telematiche al suo difensore di fiducia.

Limitatamente ai processi da celebrare in quanto urgenti o prioritari perché di durata irragionevole prossimi alla ultratriennialità dovrà essere informato tempestivamente il PM per garantire la citazione dei testi.

Per i processi da rinviare non dovranno essere citati i testi dal Pm.

La trattazione andrà programmata per fasce orarie (un processo ogni ora) ed a porte chiuse per evitare rischio di assembramento.

I Giudici togati dovranno celebrare l'udienza monocratica trattando i soli processi con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale e non, entro il numero massimo di 4, rinviando d'ufficio fuori udienza tutti gli altri, a data successiva al 31 luglio.

In caso di rinvio in udienza i processi da rinviare dovranno essere chiamati nella prima fascia alla presenza del difensore d'ufficio di turno reso disponibili con la collaborazione del Consiglio dell'ordine in forza del protocollo vigente al solo fine di evitare aggravii di cancelleria per salvare le notifiche.

Gli ordini di traduzione degli imputati detenuti per altra causa dovranno essere revocati.

Sarà, pertanto, onere del GM al momento della diffusione del ruolo di chiamata delle cause, da pubblicare nel sito web almeno due giorni prima dell'udienza, specificare quali processi dovranno essere trattati con indicazione dell'orario e quali invece saranno d'ufficio rinviati.

I restanti processi andranno trattati ad orario (un processo ogni ora) a porte chiuse evitando pericoli di assembramento.

Allo stesso modo si dovrà procedere per le udienze del Tribunale in composizione collegiale e della Corte di Assise curando il Presidente lo schieramento della Corte in modo da garantire il distanziamento.

La valutazione dell'urgenza viene rimessa al Presidente del collegio e della Corte di Assise o del Giudice tenuto conto della specificità del processo da trattare.

I processi monocratici tutti ivi compresi quelli davanti ai GOP la cui trattazione è prevista dal 12 maggio al 31 luglio dovranno essere rinviati d'ufficio fuori udienza entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.

MANDANO

Ai Presidenti di sezione ed ai Magistrati quanto di competenza.

Ai Direttori ed ai Funzionari responsabili dei settori e servizi la puntuale osservanza e la vigilanza sull'esecuzione da parte del personale di assegnazione di tutte le direttive e linee guida impartite con il presente decreto per le attività di cancelleria.

Ai Preposti di segnalare al Consegretario eventuali sopravvenute anomalie nell'esecuzione delle misure di prevenzione e sicurezza.

All'ufficio economato quanto di competenza e la vigilanza sulla costante applicazione delle

misure adottate per la prevenzione.

All'ufficio innovazioni quanto di competenza, in raccordo con il magrif.

Alla Segreteria del personale quanto di competenza.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Presidenti di sezione ed ai giudici in servizio presso il Tribunale, togati ed onorari, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno, al CSM settima commissione settima-emergenzacovid@cosmag.it, ai sindacati, – con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti, alla RSU, agli uffici del GDP del circondario, all'UNEP, al Prefetto, alla Segreteria della Presidenza per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale, e a tutti gli Uffici interessati dall'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale
dott. Giuseppe Ciampa

